DE' PREMJ
E
DELLE PENE

OPUSCOLO

DI CESARE LARATTA

AVVOCATO NAPOLETANO

DEDICATO A S. E.

IL SIGNOR MARCHESE

D. SAVERIO SIMONETTI

SEGRETARIO DI STATO
DI S. M. SICILIANA
Per ripartimento di Grazia, e Giustizia.

B. R. NEAPOLIS

IN NAPOLI MDCCXCIII.
PRESSO GENNARO GIACCIO.

Con Licenza de' Superiori.

Digitized by Google

Digitized by Google

ECCELLENZA

UNa mia operetta, che tratta de' Premj, e delle Pene, e che à per principale objetto il sostenere il dritto della Vita, e della morte in man de' Principj, a chi

Digitized by Google

con maggior ragione, che all' E. S. consegrarsi? Io in vero tra i tanti, che gloriosamente adornano il nostro Regno in Letteratura, ed in merito, non ho saputo meglio che a S. E. diriggere i miei sguardi; poicchè, o si attende l'Opera, e l' E. S., stata già nelle gran Magistradure in quello, ed in questo Regno, avendo si bene, e rettamente i dritti del Principe, e del Privato bilanciati, i Popoli, ed il Principe stesso ammirando nella sua degnissima Persona tutto il merito, e tutte le virtù insieme; quelli colle dovute acclamazioni, e questi con rimeritarla al sommo degli onori la prescelse nella sublimissima dignità di Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, in cui coll'eccelsa Carica la somma autorità nelle sue mani commessa ne fu, onde il giusto, il buon Cittadino si premii, e gli si concedan grazie, ed il reo si punisca. Se poi riguardasi me stesso nell' opera, io alla Eccellenza sua conveniva di contestare la mia devozione, ed ossequioso attaccamento, s'el-

la,

Digitized by Google

la, oltre di far pregio al Regno intiero pella sua saviezza, e letteratura, quale originario Patrizio ancora fralle antiche nobili famiglie della Città di Stilo, rende cotanto fastosa, ed illustre quella Provincia, onde io ancor traggo i miei Natali.

Questi giusti mottivi mi anno reso ardimentoso di consegrare alla Eccellenza sua la mia operetta, tuttocchè sfornita di quel merito, di cui andar dovrebbe sommamente ricca per essere a si errico, ed inclito Personagio dovuta: e questi stessi motivi mi fanno tuttavolta sperare da sua Eccellenza un benigno compatimento, e quella gentile accoglienza benanche, ch' è tutta del suo amenissimo, e nobil cuore: mentre pien del più distinto rispetto mi raffermo.

Devotiss. ossrq. serv.
Cesare La Ratta

Digitized by Google

Digitized by Google

S. R. M.

SIGNORE.

Gennaro Giaccio supplicando espone a Vostra Maestà come desidera dare alle stampe un Opera intitolata, *de' Premj, e delle Pene del Signor D. Cesare la Ratta*; perciò supplica la Maestà Vostra di dargli la revisione a chi meglio le piace, e l'averà a grazia ut Deus.

V. T. D. Reverendus D. Paschalis Franzè in hac Regia studiorum Universitate Professor revideat autchohraphum enunciati operis, cui se subscribat ad finem revidendi, ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium ordinum, & in scriptis referet potissimum si quidquam in eo occurrat, quod Regis juribus, bonisque moribus adversetur, & si merito typis mandari possit. Ac pro executione Regalium ordinum idem Revisor eum suâ relatione ad nos directe transmittat etiam autographum ad finem. Datum Neapoli die 31. Mensis Maii 1798.

Fr. Alb. Arch. Colossen. Capp. M.

Majestatis tuæ instante mandato, non sine animi oblectatione legi opusculum, cui titulus: De' Premj, e delle Pene. *In lectione nil oculis occurrit, quod Supremæ Majestatis tuæ juribus adversetur: quin etiam & distincte aliqua pertinax*

Digitized by Google

tractat regalia jura ; quæ præmia atque pœnas spectant, eaque ex suis elevat principiis : quin solidis rationibus contra sentientes expugnat, suam sententiam tuetur. Hinc, ut omnibus hæc doctrina nota sit, vi stet sua, & lascivientium ingeniorum opiniones decidant, silentioque sepultæ maneant, ut typis detur, & M. tuæ oraculum accedat, auctor sum. Datum Neapoli 10. Kalendas Julii 1793.

Addictiss. Cliens.
Paschalis Franze.

Viso Retroscripto S. R. M. jub die 14. currentis mensis, & anni, ac relatione Reverendi D. Paschalis Franzè de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Die 20. mensis Septembris 1793. Neapoli &c.

Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur, cum inserta forma supplicis libelli, ac approbationis dicti Reviforis, Verum non publicetur nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione assirmetur, quod concordat, servata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc summa.

Targianni
V. E. R. C.

Bisogni.

Illustris Marchio Citus P. S. C., & cæt. Aularum Præfecti temp. sub. impediti &c.

Pascale

Digitized by Google

INDICE

DE' CAPITOLI

PARTE I.

De Premj.

CAP. I.

Facoltà legislativa intorno i Premj. p. 5

CAP. II.

Distribuzion de' Premj. 7

CAP. III.

Giustizia nella distribuzion de' premj. 8

CAP. IV.

La giustizia nella distribuzion de' premj quanto rende giusto il Sovrano, altretanto rende fedele il suddito. 10

CAP. V.

Qualità del suddito ed in rapporto al Sovrano, ed in rapporto allo Stato per esser degno ai premj. 12

PAR-

Digitized by Google

PARTE II.

CAP. I.

Facoltà legislativa delle pene. 15

CAP. II.

Proporzion delle pene. 17

CAP. III.

Della pena di morte. 21

§. I.

Se la pena di morte possa essere proporzionale ed ogni delitto, fuor dell' omicidio. 21

§. II.

Se la pena di morte è un dritto. 30

CAP. IV.

Di quale specie di giustizia sia la pena di morte. 41

CAP. V.

Se utile, se necessaria la pena di morte. 44

CAP.

Digitized by Google

CAP. VI.

Se alla utilità della pena di morte si possa con altra pena compensare. 54

CAP. VII.

Giudici delle Pene, 63

CAP. Ultimo.

Processo; 65

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE.

I Principi son da Dio destinati al governo de' loro Popoli. Affidati sono questi da Dio alla provida cura de' Principi, ch' egli medesimo crea, istituisce, elegge. I Popoli concorrono alla loro istituzione mossi da Dio, che ne vuole la direzione, la felicità loro: Quindi Dio è quegli, che a noi dice non esservi podestà, che da lui stesso, e resistere agli ordinamenti suoi chi alla podestà resiste. Somma è dunque la podestà de' Principi, divina: chi può resisterle, se a Dio stesso si resiste?

Ma chi può egli di una tale podestà fregiarsi, e per quali principj mai adornarsene; onde circoscriva colle leggi le facoltà libere altrui, ed imponga vincoli di dritto?

Stima il Puffendorfio (1) che tale sia egli 'l superiore, cui e le forze, e le giuste cause vi

A con-

(1) Lib. I. Cap. VI. §. 12. de J. N. & G.

Digitized by Google

concorrono, onde poss' a suo arbitrio la libertà del nostro volere circoscrivere. Costituisc' egli per giuste cause i beneficj, ed il voler, meglio che altri si sappia, diriggere, concorrendovi ancora il di costui consenso.

Il suo annotatore Barbeiracio diversamente opinò (1). *La forza, dic' egli, non costituisce dritto per imporre alcun vincolo, ma richiedesi a sostenere il dritto stesso. Un beneficio: il volere altri governar meglio, ch' egli sappiasi, non possono produrre dritto d' impero; ma solo di gratitudine. Possono tali ragioni rendere più valevole, e più stretta la maniera di obbligare, ma d' altri principj è da ripeterfi la podestà sudetta: Sono questi, sostiene il lodato autore, la dipendenza naturale di tutti gli uomini dall' impero di Dio, dal quale si à l' essistenza, la vita, il moto.*

Iddio, che à egli tale impero, e che ben può le nostre facoltà, i nostri moti morali circoscrivere, limitare, comunicando ad altri questa sua autorità, la stessa è appunto quella, che costituisce il fondamento della podestà de' Principj.

Che Iddio poi a Principi immediatamente comunichi la sua autorità sù di noi, è cosa pur troppo conosciuta, e dimostrata ad evidenza: Egli stesso così spiegasi nelle Sacre Lettere (2). *A voi è data dal Signore la podestà: A voi è data dall' Altissimo la virtù. Sembra peccarsi contro*

(1) Puff. de eff. Hom. & Civ. lib. I. Cap. II. p. 58.

(2) Rom. 13. Sap. 6. Data est a Domino potestas vobis, & virtus ab Altissimo.

Digitized by Google

ero le Sacre Scritture, dice un dottiſſimo Arciveſcovo Pietro de Marca, ſe altramente ſi crede (1). Iddio ad Auguſto diede l'impero, Iddio ſteſſo il conferì a Nerone, ai Veſpaſiani, a Domiziano, ſcrive Agoſtino (2). Ed elegantemente Tertulliano: inde eſt Imperator, unde & Homo antequam imperator; inde poteſtas illi, unde & ſpiritus.

Dalla grandezza di una tanta, ſomma, divina podeſtà grandi naſcono i dritti de' Principi sù de' Popoli. Ma i principali ſon deſſi a dettar le leggi, i comandi, gli ordinamenti, onde la direzione, il governo, la felicità a medeſimi provveder ſi poſſa. E poicchè alla perſona ſono primamente diretti queſti dritti; quindi è a vederſi come la ſomma podeſtà de' Principi attorno alle perſone de' ſudditi ſi eſercita, e con quali leggi.

I ſudditi conſideranſi rapporto a Principi, o come meritevoli, o come delinquenti: Dunque ſi eſercita la ſomma podeſtà verſo de' primi colle leggi diſtributive de' premj: contro agli altri le leggi penali vi ſtabiliſce. E' dunque la ſomma podeſtà legislativa in due aſpetti conſiderata in queſta breve opera de' Premj, e delle Pene; cioè nella prima parte de' Premj ſi tratterà per quello riguarda il modo della loro giuſta diſtribuizione, e per rapporto ai Principi, e per rapporto ai Sudditi: E nell' altra parte delle pene, ſi

(1) Tom. I. Lib. II. de Con. Sacerd. & Imp. Cap. II. de Majeſtate immediate a Deo. Regibus collata.

(2) Lib. 5. de Civ. Dei cap. 21.

Digitized by Google

discorrerà per quanto esigge la loro proporzione: se a tutti i delitti è proporzionale la pena di morte: se questa sia un dritto del Principe: Se possa alla stessa altra più utile pena surrogarsi.

PAR-

PARTE I.

DE' PREMJ.

CAP. I.

Facoltà legislativa intorno i Premj.

OIL bisogno stato sia esso ad unir gli Uomini 'n società; o la cultura della vita; o l'amor della utilità, e della giustizia; o l'appetito della società stessa; o la violenza degl' improbi stata fosse causa impulsiva alle Società civili, ove gli ajuti scambievoli si accomandassero contro a mali, che all'Uomo dall'Uomo stesso sovrastano (1): Concittadini resi gli uomini fra loro però, e stabilita la Sovranità al regimento de' medesimi, tutto e le volontà, e le forze di ciascuno in mano del Principe si son riposte, e questi egli è il Dio Civile, il sommo Imperante, il quale provvede, governa, punisce, premia, difende, onora, e comanda, detta ordinamenti, e leggi.

Tutto a lui si deve: sudditi a lui *& propter iram, & propter conscientiam*, a suoi ordinamenti non si resiste: la sua podestà è da Dio.

Or i Cittadini null'avean fra loro di preferenza nello stato naturale: Non potea loro attribuire preferenz' alcuna la propria estimazion semplice, di cui solo godeano: Ogni distinzione dun-

(1) *Puf. de J. N. & G. Tom. II. Cap. I. De causa impulsiva constituendæ Civitatis.*

Digitized by Google

que di ceto, di grado, di circoſtanza è eſſa nella ſocietà dal Principe. Eſigge la cura del Governo i Conſiglieri di Stato, di Giuſtizia, di Guerra, di Finanze, sù de' quali la publica ſaviezza riſiede. In coſtoro la virtù, l' integrità; la prudenza ſi debbono ammirare. Maſſimo è il premio della virtù, per cui un Cittadino adorno meritevolmente, vien' egli 'nnalzato dal Principe alle prime cariche, agli onori, che ſeguono l' ingrandimento preſſo il Principe ſteſſo, e degli altri Concittadini; onde al merito corriſpondendo il gran premio, felice rendeſi l' uomo meritevole.

Se dunque nella ſocietà il Principe coſtituiſce la preferenza tra i cittadini, che ſon di merito adorni; poichè tutto al Principe appartienſi, ſarà certamente queſta la principal legge, che, il Sovrano alle cariche facendo ſcelta de'meritevoli nella virtù, nell' integrità, nella ſaviezza, il premio nel merito ſteſſo ne diſponga, e ne comandi. Quegli, dice il valente Puffendorfio (1), nella maniera operato averanno, debbonſi de' premj colmare, o colle pene punire, acciò gli altri 'ntendano di non dover trattare con minor fedeltà, e diligenza la publica, che la privata facenda.

CAP.

(1) *Puff. lib. VII. Cap. IX. de off. Sum. Imper. §. IX. Eos, prout rem geſſiſſe deprehenduntur, præmiis, vel pœnis mactare, quo cæteri intelligant non minore fide, ac diligentia publicam, quam privatam rem tractandam.*

Digitized by Google

CAP. II.

Distribuzion de' Premj.

COmecchè il buon Cittadin sia quegli, che pronto agli ordinamenti del Principe ubbedisce, egli però non dalle sole pene si arresta, ma da' premj a doveri suoi s' impegna eziandio. Questa è la natura dell' uomo di vincersi piuttosto dal bene, che dal male. Il premio, e la pena sono le due catene indissolubili nel mondo politico: i due poli, che tutto infra loro contengono.

Il premio però debb' esso al merito corrispondere. L' uomo di merito è degno di premio, della Sovrana contemplazione.

Il merito dell' uomo in estimazion semplice, o sia naturale, ed in estimazion' estensiva si dipartisce. E' questa estimazione il valore delle persone nella vita comune, secondo il quale sono le medesime atte ad eguagliarsi, paragonarsi, preferirsi, o posporsi fra loro (1). L' estimazion semplice considerata tanto nello stato naturale, che civile, altro non è, che nel primo l'essere di uomo da bene, di uomo onesto; e nell'altro stato un'uomo, che vive *giusto le leggi, e la costumanze della Città* (2).

Ma un tal comune valore del Cittadino, non sembra, che sia degno di tutto punto a meritar de' premj: debbesi ancora in lui ammirare un valore intensivo. Sia egli, è d'uopo, di tali qualità adorno, che insigne, che perfetto lo rendano: perspiace di mente; fregiato di varie cognizioni,

(1) *Puff. lib. VIII. Cap. IV. de potest. Imp. Civ. circa defin. valorem civium §. I.*

(2) *Ibidem §. II., e VI.*

Digitized by Google

dotato d'animo forte, coſtante, e ſuperiore al timore, ed alle debolezze: Queſte, ed altre qualità di virtù, e di ſaviezza poſſono riconciliare all'uomo l'alta ſtima (1), e non già la potenza ſola, ciò che ripugnerebbe.

Così paragonati i Cittadini fra loro nel merito, nella propria ſtima, queſti chiamandoſi 'n parte alle ſovrane cure, certamente, che in diſtribuirſi loro i premj, è d'attenderſi 'l proprio intensivo valore di ciaſcuno. Il magior merito nella virtù, nella ſcienza, nell'oneſtà, nella coſtanza del cuore, nell'integrità, nella prudenza, nell'averlo l'egregie operazioni per tale caratterizato, e diſtinto, deve tutto ciò alla diſtribuzion de' premj preſentarſi. E' ineguaglianza diſtribuire egualmente a coloro, che nella dignità ſono ineguali, dice Filone Giudeo (2) Epitetto ſcriv'egli ancora, che quella è la legge della natura di eſſere uno, ch'è migliore, di condizion migliore dell'altro, il quale n'è inferiore (3).

CAP. III.

Giuſtizia nella diſtribuzion de' Premj.

SE il merito è un gran premio in ſe ſteſſo, e rende contento chi n'è il poſſeſſore, egli però è giuſto e relativamente al Sovrano, ed al Cittadino, che il meritevole ne goda i premj nella Società.

Gli

(1) *Puff. Ibid. §. XII. e XIII.*

(2) *De Monarchia lib. II. p. 640. æqualia dignitate imparibus tribuere eſt inæquilitas.*

(3) *Lib. III. Cap. 17. Ea Naturæ lex eſt meliorem in eo, in quo ſit melior, meliore conditione eſſe illo, qui ſit deterior.*

Digitized by Google

Gli onori, i titoli, le ricchezze, le cariche poſſono eſſere i premj nella ſocietà. Nelle cariche dello Stato tutto di grande, di onorificenza, di comodo contienſi. Il Sovrano debb'egli a quelle aſſumere i più degni, ed i più probi; onde a lui non imputiſi 'l difetto di coſtoro. Propoſti i meritevoli, i degni ai meno di coſtoro; o pure preferiti quegli ai più degni, farebbe il demerito, più che la virtù riguardato, ſarebbe la ſocietà defraodata; ed il difetto anzi ſi vedrebbe in certo modo come premiato.

La giuſtizia riguarda le perſone, e le coſe. Sarà ingiuſtizia l'altrui coſa togliere, niegare, e non ſarà ingiuſtizia nella diſtribuzion de'premj il meno degno averſi 'n più pregio?

L' uomo depoſe la ſua volontà nelle mani del Principe, il quale è a difeſa della volontà del ſuddito. Il Principe eſigge l' uom di merito al ſuo ſervigio. Dunque è giuſtizia il preferirſi coſtui.

Ogni dritto naſc' eſſo a ciaſcuno dal patto tacito, od eſpreſſo colla ſocietà (1), ad oggetto che addivenga di lei membro; e naſce ogni dritto alla ſocietà dal patto ſteſſo, che a ſe aggiunga per individui i citradini medeſimi. Naſce il dritto finalmente dai patti di ciaſcuno con altri intorno le coſe, e le azioni. Ove ſi eſercitano quelle azioni, che dal patto vicendevole colla ſocietà ann' origine, giuſtizia diſtributiva l'è queſta. Ma in che mai potrà eſſa conſiſtere? Si figuri un Capitano più eſperto, più ſaggio, più forte dell' altro: chi debb' eſſere fra coſtoro il Comandante dell' Eſercito? Si figuri nella carica ſua un Cittadino, d' averſi condotto con maggiore integrità, e ſaviezza dell'altro: a chi di co-

(1) *Puf. de I. N. & G. lib. I. cap. VIII. de act: mora: qualitatibus* §. IX.

Digitized by Google

costoro si distribuirà il magior premio? S' egualmente a costoro si distribuisce, e sarà ineguaglianza questa contro la legge di natura, e di società, che i più degni riguardano, come i più atti e più meritevoli. La società stessa, la quale dà al più meritevole magiore dritto, si offende. Dunque sì fatta giustizia consiste certamente, che nella maniera si abbia la dignità, il merito di uno alla dignità di un' altro, nella stessa maniera si abbia il premio dell' uno, al premio dell' altro (1).

CAP. IV.

La giustizia nella distribuzion de' premj quanto rende giusto il Sovrano, altrettanto rende fedele il suddito.

Cosa è il Sovrano? Egli è il Padre della Padria, il Sostenitore, il Conservadore de' Dritti de' suoi Sudditi, che per campare dalle oppressioni, e dalle violenze, nelle di lui mani si affidarono; che Iddio costituì, elesse, colla sua divin' autorità confermò, stabilì al governo de' Popoli. Egli è chi premia, chi condanna, chi assolve, il Dio civile sulla Terra. Egli è assoluto, indipendente, Sommo Moderatore de' suoi Sudditi. Un Senato non per proprio dritto, ma per facoltà concessa a lui dal Re, e limitabile quando pur gli piacerà, può egli que' negozj trattare, che gli saran dal Re incaricati: Il Re dunque, ed il suo Senato nella dipartizion de' premj, quegli nel concedere, questi nel riferirne il me-

(1) *Puf. ibidem. Ut quomodo se habeat dignitas, seu meritum unius ad dignitatem alterius, sic se habeat præmium unius ad præmium alterius.*

Digitized by Google

merito di ciascuno, usando il Re della giustizia quanto egli è giusto, tanto è il suddito fedele al suo giusto Moderatore, al sostenitore de' suoi dritti.

Se la sicurezza de' proprj dritti strinse l'umana genere all'unirsi in società: se saldi, e sicuri quelli si veggono nella giusta distribuzione de' premj, li quali al merito proprio corrispondono; se i premj dimostrano il merito, che se ne à: se in questa dimostranza il Cittadino gode, e si rende felice, chi dubita ad asserire, che quanto il Principe è giusto nella dipartizione de' premj, tanto egli rende a se il suddito obbligato? Or se tanto rendesi 'l suddito obbligato quanto il Sovrano si è giusto; altrettanto conseguentemente è fedele al suo Principe, al suo giusto Principe. Ben' egli Socrat' espresse questa utilità per la Republica a potersi amministrare, e governare sagiamente dalla giusta distribuzione de' Premj a ciascuno. Le sue aure parole gravi, e dotte quanto ad un sì gran Filosofo, sono queste per appunto, che a pregio si trascrivono letteralmente. *Plurimum autem* (1) *illis profuit ad Rempublicam benegerendam, quod cum duo existimentur æqualitatis genera, quorum alterum unicuique, quod convenit, tribuit, non ignorarunt, utra utri præferenda esset. Sed illam quidem æqualitatem, quæ bonos, malosque iisdem rebus dignatur, ut iniquam rejecerunt; eam autem, quæ unicuique pro merito honores, præmiaque attribuit, sequendam sibi, præbendamque duxerunt.*

CAP.

(1) *De antiquis Reipublicæ Athenienſis administratoribus.*

Digitized by Google

CAP. V.

Qualità del Suddito ed in rapporto al Sovrano, ed in rapporto allo Stato per esser degno ai premj.

L'Esser d'uomo da bene, e di Cittadino buono; l'avere talenti, virtù, destrezza, ed integrità, esperienza, ed altro, che possa dirsi, non è tuttavolta sufficiente, perchè il Cittadino ne sia degno assolutamente. Un Cittadino osservante delle leggi di Natura, e dello Stato: un Cittadino penetrato di Religione, e che non à mai dal suo istituto variato, egli si è degno certamente, che il Principe il rimeriti nelle cariche: ma quando in queste mostrato avrà esattamente il suo giusto, fedele operare, allora sì, che meriterà egli de'premj, e de'favori del Principe, e quanto maggiore sarà il suo merito, tantoppiù in alto estollersi.

Debbe, assunto alle dignità de'consigli al Principe, occuparsi tutto inverso le parti intere dello Stato. Deponga egl' i privati affetti, i suoi risguardi particolari. La giustizia, ed il decoro del Principe, ed il ben publico siano del suo Animo le sole uniche, assolute idee; quindi l'adulazione, il proprio interesse, il proprio vantaggio lasci, rigetti, bandisca. Lo Stato reggesi colla giustizia: Questa tutto compensa: assicura il Principe, felicita i sudditi: internamente si viverà tranquillo.

Scelto il Cittadino alla cura gelosissima dell' armi, e la publica, esterna salvezza nelle sue mani affidata, egli procura l'ingrandimento, l'esaltazione delle Truppe; che l'arte militare si migliori, si apprenda, si eserciti. Lo Stato di-

fen-

Digitized by Google

fendesi colla forza: questa è la sua base. Il soldato, il quale difende la Padria, si onori, si governi, e conosca come la vita dal Principe, così 'l compenso della vita stessa, che spender deve, l'abbia cogli onori, col giusto stipendio.

Alle Finanze addetto usi fedeltà, esattezza: guardasi dalle depressioni: lontana ogni estorsione: si bandisca ogni soverchieria. I sudditi ricchi sono un tesoro dello Stato, ed i molti poveri sono un gran peso. Si curi per la cultura de' Terreni, sorgente viva d'ogni dovizia. Si procuri a migliorarsi le arti, ed accrescersi di esse il vantaggiosissimo esercizio. Tolgansi gli oziosi, non già dalla esistenza, ma dall'ozio. Si pensi che si applichino al lavoro utilissimo degl'inculti campi, e delle profittevoli arti.

Alle Ambascierie destinati, il vero si sappia discernere: tutto, che sia utile allo Stato, si riferisca: Impenetrabili ai secreti di quello: Fedeli, esatti, prudenti, e pieni di decoro per l'Augusta Persona, che rappresentano.

Costituiti a rendere il dritto a ciascuno, eglino la più grave regalia del Principe esercitano: giudicar debbono dunque con quella stessa giustizia ed indifferenza, che il Principe eguale per tutti giudicarebbe. Moderino il rigore del dritto coll' equità: Questa è la vera interpetrazione della legge. Nè odio, nè parzialità, nè rapporto, nè amicizia, nè vincolo di sangue debbono il loro eguale animo commuovere, alterare, investire. Religione; giustizia; equità; indifferenza dominino il loro cuore. Tutto alla verità si conceda; germana indivisibile della giustizia. Una seria, e faticosa applicazione ponga sistema nelle loro regolari azioni: Tutto è altramente ingiustizia, orrore, frode, inganno.

Come da grado in grado nelle cariche si condur-

Digitized by Google

durranno eglino, e fedeli, e retti, e giusti, così dall' una all' altra carica, dall'uno all'altr'onore sian promossi. Giunti alle grandezze presso del Principe, si è acquistato il sommo premio, al quale sono i gradini 'l merito, l'esperimentata virtù, la decorosa magnificenza dell'illustre, degno, savio, utile operare a prò dello Stato, de' Sudditi, del Principe.

PAR-

Digitized by Google

PARTE II.

CAP. I.

Facoltà legislativa delle Pene.

GLi uomini 'n abbandonar lo ſtato naturale, ed in ſocietà unendoſi, 'l principal fine, che n'ebbero, ſi fu la ſicurezza de'loro dritti. Ad ottener ciò, non fu baſtevole, che *concittadini foſſero*, che pattuito aveſſero od in parole, od in iſcritto di non uccidersi, di non rubbarsi, di non dannificarsi. L'è manifeſta pur troppo la pravità dell'ingegno umano, e l'è ben conoſciuta colla ſperienza, quanto molto poco gli uomini ſapeſſero contenersi nel dovere *ſola fidei ſuæ reverentia, ac ſanæ rationis dictamine* (1). Per ottenersi dunque la ſicurezza di ciaſcuno contr'ogni altro, per iſtar ſaldi i proprj dritti, e non eſſer demenomati, offeſi, oltraggiati, 'l Sovrano, cui le volontà, e le proprie forze pel ben publico a ſuo arbitrio ſi aſſoggettarono, egli è, che col ſtimor delle pene, e colla facoltà eſecutiva di eſſe, fa sì onde i Cittadini pronti ſiano ad offervare non ſolo i precetti del dritto Naturale, ma i comandamenti ancora, che dal medeſimo, *ad bonum Civitatis* ſi ſtabiliſcono (2). Il Principe dunque, nel quale riſiede la ſomma delle noſtre volontà; e delle noſtre forze, a ſuo arbitrio per lo regola-

(1) *Puff. lib. VIII. Cap. IV. de Partibus Summi Imperii.*

(2) *Puf. ibidem.*

Digitized by Google

lamento, e governo di noi medesimi, egli stabilisce i precetti al publico bene confacenti, egli prescrive cosa debbesi fare, od omettere: cosa sia per lecita, cosa per illecita, cosa ad aversi per onesta, o dissonesta, in qual maniera temperarsi l'uso de' proprj dritti per la tranquillità dello Stato, e finalmente in qual modo ciascuno possa il suo dritto esiggere dall'altro (1).

Così delle forze comuni, a lui sottomesse, sovranamente il Principe avvalendosi, la pena è d'uopo quindi stabilirsi; onde a precetti si ubbedisca pel timore di quella. Adunque, acciò gli Uomini osservino ed i precetti della natura, e quei, che particolarmente sono formati pel bene della Città, è di uopo il timor della pena, e la facoltà di quella far' esseguire (2). La facoltà dunque legislativa delle pene nasce dal fine principale, per cui gli uomini 'n società unironsi, nasce dal primario scopo della società; è tal facoltà il più possente dritto della Sovranità stessa; onde le si ubbidisca ancora per timore; ond'egli 'l Principe, quella podestà, di cui a Dio solo è responsabile, esercitass' esecutivamente pel ben publico, e pel bene di ciascuno, cui i dritti proprj debbon manteners' illesi.

CAP.

(1) *Puff. ibidem.*
(2) *Puff. ibidem.*

Digitized by Google

CAP. II.

Proporzion delle Pene.

NElo Stato Civile, perchè giovi al fine costitutivo dello stesso, può l'enormeza del delitto estimarsi da varj principj, e da questi taffarsi la pena, proporzionale a' delitti.

Dalla pravità dell'intensione sarà il delitto maggiore, ó minore. Alcuni son mossi da empito, che l'animo loro induce al delitto sotto specie di declinarne un male presente, o che credesi sopraftare. Sono i di costoro delitti minori di quelli, che altri commettessero *ex intentionis magnitudine*, quando, oltre la causa comune, onde ciascuno allontanar debbesi da' delitti, vi concorre particolare circostanza fondata sulla persona del delinquente, o in quegli, cui si offende, od altra circostanza vi concorresse di luogo, di età, di sesso. I delitti de' superiori, delle persone di carattere sono massimi, *Hæc conditio est*, dice Quintiliano *declamat. III.*, *ut quidquid faciant, & perniciosissimus est malæ rei maximus quisque auctor*.

L'empietà verso i parenti, l'inumanità verso de' congionti, l'ingratitudine verso de' benefattori, l'ingiuria a Magistrati, son delitti magiori relativamente pelle persone si offendono. Il luogo, il tempo accrescono eziandio del delinquente l'intensione. Parimente il modo, e l'uso dell'arma altera l'intensione stessa. Dalla fermezza dell'animo grande ancora ne deriva la graveza del delitto. Alcuni son dotati d'animo forte, ed abbile a percepire le ragioni, onde dai delitti più facilmente possono astenersene. Sono altri di stupido intendimento; in costoro a' meno forza

Digitized by Google

l'irritazione. Altri rapisce particolare loro empito, che può provenire o da temperamento, o dall'età, o dall'educazione, o dal sesso, o d'altre circostanze, onde alcuno per ira repentina peccando, meno peccarebbe di colui, dal quale *meditata, & præparata inferuntur* (1). E' ancor da esaminarsi, se il delinquente sia stato dall'altrui esempio indotto, o se il primo delitto si è quello, che da lui si commise, o pure *post comjumptas frustra admonitiones* (2).

Si distinguerà dalli sudetti principj, che un delitto è più grave dell'altro; che le pene quindi non possono essere eguali; ma il quantitativo di queste, ma la misura proporzionale delle pene d'altri principj debbesi derivare.

Non è necessario però che il delinquente *idem patitur, quod alteri intulit*, o sia, che per legge del taglione si puniffero i delitti. A Pittagora si attribuisce tal sentenzia. Ovidio, Quintiliano, Seneca, Polibio l'adottano lodevolmente; m'Aristotele ne dimostra l'assurdità dal che un Magistrato percotendo altri, non è egli da percotersi, e percosso d'altri, questi *supplicio afficiendus sit*. I Dottori Ebrei scrivono *rigidam talionem præcipi, sed potuisse etiam tales noxas pœna pecuniaria redemi*. Bodino attesta non essersi mai usata una tal legge. In Roma fu in disuso ancora: ma checchè ne sia dell'autorità di costoro, egli è certo, dice Puffendorfio, che la legge del Taglione, così crudamente intesa, non è la misura giusta di qualsisia pena; poichè in al-

(1) *Cic. Off. lib. I. Cap. 8.*
(2) *Puff. lib. VIII. Cap. III. de Potest Sum. Imp. in vitam, ac bona Civium ex causa delicti.*

Digitized by Google

alcuni delitti non à affatto luogo. Con qual ragione secondo una tal legge vorrebbe taluno punire l' adulterio, a cagion di esempio, lo stupro, altre illecite congiunsioni, 'l delitto di lesa Maestà, il convincio, la calunnia, la falsità, il supposto parto, l'abborto, il plagio, l'ambito, l'incesto, il sacrilegio, la mozion del termine, la violazion del sepolcro, lo stellionato, la prevaricazione, ed altri simili delitti? Altri argomenti pur'egli vi adduce in conferma di ciò; ma si tralasciano. Conchiude finalmente che in alcuni delitti la pena del taglione sarebbe molto grave, non potendosi distinguere se per imprudenza, o malizia si fosse commesso il delitto; ed in alcuni altri sarebbe meno legiera, attesa la diversità delle persone (1).

Grozio egli ancora sostiene un tal sentimento, e che la stessa legge di Mosè agli Ebrei data, legge perfettissima, ciò addimostra; giacchè questa legge vuole punirsi i furti col quatruplo, o quintuplo (2).

Ciò premesso, può dirsi dunque collo stesso Pussendorfio di essere la vera misura delle pene umane, cioè la proporzionale tra li delitti, e le pene, la utilità della Republica, e nella maniera stessa, che gli oggetti delle pene possono commodissimamente ottenersi, con prudenza il som-

(1) *Puff. ibid.*

(2) *Lib. II. de Jure Belli, & pacis Cap. XX. de pœnis §. XXXII. Id non ita esse, ipsa lex per Mosen Hebræis data, quæ legum omnium perfectissimum exemplar est, ostendit, cum furta quadruplo, aut quintuplo vindicat lui.*

Digitized by Google

mo Impero quelle distenderà, o rimetterà. Così quella pena sarà maggiore del giusto, ove il fine delle pene con via più mite potrà ottenersi; e sarà la pena più mite del giusto, quando non sarà efficace, ed aspra bastantemente a produrre que' fini stessi, che sono la depressione della malizia de' Cittadini, e l'interna sicurezza (1). Dunque l'utilità dello Stato sarà la vera misura delle pene.

Veramente gli Uomini uniti 'n società, depositate avendo tutte le loro volontà, e comuni forze nelle mani del Principe per ottener loro la sicurezza, ragionevolmente si è, che quanto esigge la sicurezza publica a punirsi i delitti, tanto per appunto dovrà essere il quantitativo delle pene: *Salus publica summa lex esto*. Ma questa publica salvezza, o sia publica interna sicurezza debbe pur' esser regolata dalla prudenza del Principe, il quale dee fare alterare le pene a misura della frequenza de' delitti, della loro atrocità, della riluttanza de' Cittadini, col gastigo de' quali si procura il ben publico, fine principalissimo delle pene; ma non è punto necessario, che le pene prodigamente si spendano, poichè in tal caso lo stato per altro verso poco sicuro addiverrebbe.

CAP.

(1) *Puff. ibidem: Sed veram pœnarum humanarum mensuram esse utilitatem Reipublicæ, & pro ut fines pœnarum commodissime videntur pro venturi.*

Digitized by Google

CAP. III.

Della Pena di Morte.

§. I.

CAde primamente in esame, se la pena di morte possa essere proporzionale ad ogni delitto, fuor dell' omicidio volontario, grande che sia quello per le sue circostanze. Quindi se, ove sarà proporzionale, sia essa un dritto del Principe.

Sembra, che non tutti i delitti si debbano espiare coll' ultima pena di morte. Il furto semplice, o violento, o nelle specie di sacrilegio, di peculato, di plagio; la falsità; l'adulterio; lo stupro; l'incesto; la mostruosa venere, ed altri, son questi delitti, a quali la pena di morte si è proporzionale? No certamente, in tutt'i delitti non la è proporzionale la pena di morte.

Il Dottissimo Consiglier Mattei nel suo Paradosso Politico, e Legale, che la dolcezza delle Pene sia giovevole al Fisco più che l'asprezza, egli nel §. XXI. con grand' economia, e saviezza dice, *che* le pene debbono derivare dalla natura particolare di ciascuno delitto. I delitti, che attaccan la *Religione*, scriv' egli, debbon trascinar le pene di privarsi di quei vantaggi, che dà la Religione. I delitti, che attaccano i costumi, debbon trascinar le pene della privazione de' vantaggi, che la società à uniti alla purezza de' costumi, come l'emmenda, la vergogna, il timore di nascondersi, l'infamia, l'espulsione dalla Città, e dal Territorio. I delitti,

Digitized by Google

che offendono la tranquillità, e la ſicurezza de' Cittadini debbono traſcinare le pene afflittive di corpo più, o meno gravi ſecondo la qualità *de' reati* (1).

Ed in vero ne' delitti ſi conſidera l'utile pubblico, ed il privato: l'uno, e l'altro però hanno una ragione potentiſſima ed eſſenziale nel fatto ſteſſo peccaminoſo, il quale ottiene i ſuoi gradi al dritto, di cui ſi deve privare il delinquente. Il dritto della vita è imparagonabilmente maggiore di qualunque altro dritto: ſi comprende beniſſimo da che ogni qualunque altro dritto può compenſarſi, può reintegrarſi; ma non già la vita. L'eſiſtenza è il primo maſſimo dono: per eſſa tutto può goderſi: nulla ſenza di eſſa. Per eſſa eſiſte la libertà, l'onore, la ricchezza: tolta la vita, tutto è ſvanito. Perduti queſti doni, colla vita ſi poſſono riacquiſtare: dunque que' delitti, che imparagonabilmente ſono relativi ad un dritto, di eſſi ſempre maggiore, perchè di gradi 'nſuperabili, pare bene, che colla morte non debbano eſpiarſi.

Le leggi penali poſſono alterarſi a miſura della grandezza del delitto, e della utilità dello Stato, ch'è la lor proporzione. Ma ſe grandi, quanto ſi vogliano, i delitti ſuddetti non eguaglianſi ad un dritto imparagonabilmente maggiore, la pena alterata ſempre ſupererà la grandezza del delitto; e quindi indoveroſa debbe riputarſi.

Utile è certamente allo Stato, che ognuno tenga illeſa la ſua roba: ma qual proporzione vi ſarà tra un ducato, tra un milione perfino colla vita di un uomo? O forſe il luogo, ſe in iſtrada pubblica, campagna, od in tugurio, od in pa-

(1) *P.* 35.

Digitized by Google

pagliajo; se in unione, o solo; se in istrada pubblica di notte nella Capitale, son queste circostanze, che alla vita si eguagliarebbono? Ei sarà impossibile a capirsi, che una strada pubblica, che l' oscurità della notte, che la pagliaja, od il Palagio si potessero alla vita paragonare. Queste circostanze certamente sono moralmente meno della cosa, che si ruba, e tanto contansi, quanto vanno unite all' atto: ora, se la roba è sempre inferiore alla vita, e se le circostanze sudette non sono più della roba, sarà indubitato, che faranno la cosa valer come dieci, se prima era come cinque, ma non già quanto la vita stessa potran sublimarsi.

La violenza molto meno alla vita potrà far' eguagliare il furto in ogni luogo si facesse Questa è una qualità, ch'è insita al furto stesso per parte del dirubato, e del delinquente. Potrà essere maggiore, o minore a seconda della ripugnanza del dirubato. Ma semprecchè una tal violenza è diretta alla roba, semprecchè non vada unita coll' omicidio, essa sarà come accessorio: In tutt' i modi la roba n' è la principale parte: corre perciò lo stesso argomento: se la roba è sempre meno della vita, sarà molto meno la violenza per la roba stessa, dunque il furto colla violenza stessa nè anco alla vita è paragonabile.

Furto esso è ancora quello, che si fa con falsificazione di moneta, o con altra falsità di carte. Veramente far frode al Principe è massimo il delitto: ma il danno è quello, che dà peso al delitto, giacchè l' impronta del Principe si vuole imitare; e qual maggiore danno sarà per un tal suddito, se manettato, se in perpetua servitù vivesse al Principe stesso soggetto, e punito? Qual proporzione di danno sarà mai quella tra un Principe, che punisce, ed un Suddito punito cotanto? Un tal delitto, che tutto è nella dimi-

nuzione di cosa, dovrebbe per natural ragione essere tanto minore, quanto meno se ne soffre il danno: quindi minor la pena. Si offenderà il Principe? Ma il Principe è il Padrone del tutto: Ma egli non è offeso dal niente per così dire: Ma l'offesa di costui non è diretta al Principe, ma ad un lucro, che niente può dirsi relativamente a chi ne può disporre di tutto.

Del danno a privati con delle falsificazioni esso non può mai giungere a quel risalto, che facci più della vita: sempre esso è un danno minore assai della vita: se dunque al compenso del danno veniisse unita altra pena, quando, chi un danno commis'egli, ne soffrisse due, maggior pena si debbe?

Or de' peccati di carne, che chiamansi. Tali peccati possono venire in considerazione di aspetto fisico, e di aspetto morale. Nel primo aspetto si punirebbe colla morte una fisica sensibilità, ch' eccitata dall'appetito di congiunzione naturale, e necessario all' uman genere, essa è ancora naturale, e tutta fisica: dunque s' inverterebbe l' ordine della natura stessa, di distruggere l' uomo in tal caso, che tutto vien mosso dal Fisico. Nell' altro aspetto morale, e chi è stato mai un delinquente di simil fatta, che ne abbia riportato in penitenza di dover morire? Quando non si assolvessero cotali delitti nel Tribunale di Dio, che colla morte, noi osservaressimo tanti carnefici nelli suoi sacri Tempj.

Si riguardino tutti codesti delitti di frode, e di umana debolezza relativamente alla pubblica utilità dello Stato. Debbe allo Stato importare, che la roba sussista, ma che da una mano ad un' altra passi, non è della sua pubblica, essenzial ragione. Se tanto gli fosse pure, e che non brigarsi con simil punizione contro coloro, che con in-

Digitized by Google

ingiusti testamenti, o con donazioni illegittime la rob' altrui vi guadagnano? In questi casi procedono i Tribunali Civili. Nei furti si toglie la roba *invito domino*, fraudolentemente, *vi*, *violenter*: negli atti suddetti anche *omni jure reluctante* si rapisce l'altrui. In quei delitti si fa la violenza direttamente all'uomo: In questi direttamente alla legge; negli uni, e negli altri vi è il danno. Allo Stato importar debbe, che ciascuno si conservi 'l suo, e ciascuno serba il suo dovere, non vi è dubbio, ma potendosi a ciò riparare con altre leggi penali, che, o ristabiliscono il proprio, o fanno riacquistare il perduto, a che spargervi 'l sangue umano? Importa allo Stato, che la generazione vada avanti, poichè le nozze sono uno delli suoi fondamenti. Ma i delitti di sensibil debolezza, non sono che un' abuso della giusta, e legittima naturale inclinazione. Lo Stato, che debbe procurare la propagazione de'Cittadini, non pare giusto, che ne distrugga altri, che commettessero un' abuso in se stesso; abuso, che può emendarsi, che può correggersi, e punirsi con altra più riserbata, salutare pena.

Così ne' delitti di falsità. Son dessi al pubblico nocivi: ma il pubblico Bene in tali delitti qual maggior vantaggio può ricevere esso dalla morte, che da qualunque altra pena? Un falsario colla sua morte quale utilità apporta al pubblico Bene stesso? Con togliere un dritto al falsario, quale è la vita, massimo, ed imparagonabile alla perdita, al danno, la Società privandosi di un Cittadino, vantaggia ella sulla perdita del danno altrui, e del Cittadino medesimo? Io non ho parlato del Sacrilegio, e del peculato. Che orribil peccato è questo rubare all' Autor del tutto, al padrone universale? Rubare il pub-

Digitized by Google

pubblico danaro! Ma se si ruba al padrone del tutto, qual danno è mai questo, che colla vita si punisca? Pare un'assurdo, che chi tutto possiede, voglia esser vindicato colla morte contro chi farà un niente relativamente al tutto. Si offenderà l'universale padrone nel niente? E ripugnante cosa, che si offenda cotanto il massimo nel niente.

Io ben so, che tali ragionamenti ripugnano al fatto delle leggi. Io non contrasto le leggi, che ci sono: io anzi le venero, le ossequio. Il parlar da filosofo è lecito, e non offende il dovere di Cittadino. So, che per un furto semplice di cinque solidi Federico condannò al capestro il ladro. So, che le nostre Prammatiche 1. *de Furtis*, e 30. *de exulibus* vogliono la stessa pena per molto poco, che con soffere può dirsi un momento della vita. La legge Giulia punisce gli Adulterj; lo stupro commesso colle armi; e la mostruosa venere colla pena di morte. Le leggi Ebree non sono dissimili. La legge Cornelia *de falsis* in alcuni casi punisce ancora un tal delitto di falsità coll'ultimo supplicio. La nostra legge municipale nel *Tit. de Furt. Reg.* colle circostanze della rottura di porta, e della notte seguito il sacrilegio, vuole l'ultimo supplicio. Una nostra Prammatica punisce pure colla morte un bacio impresso violentemente a donna onesta, con fine si potesse poi avere in moglie; e questo stabilimento vuol così provvedere alla libertà de' matrimonj. La vita è meno dunque di un bacio, di un'atto il più meccanico, ed animale della vita? A Romani, è vero, che costò una guerra il rapimento delle Sabine, ma le stesse donne rapite, obbliando il timor connaturale al sesso, elleno con avanzarsi per mezzo delle frecce, che volavano

da

da entrambe le parti, ed impegnandoſi a ſeparle, e conciliarle, fecero ben conoſcere al Mondo, che non era quella una giuſta guerra (1). Riſpettar dobbiamo noi tali leggi; ma ſe è lecito dirſi, il punire però or di un modo, or di un' altro: il rimettere la pena alle volte, ed eſacerbarla in altre circoſtanze: non vederſi le ſteſſe nella rigoroſa oſſervanza, è grande argomento certamente, che una tale pena non ſia eſſa giammai proporzionale.

Io non intendo dir coſa del delitto *de defraudata Annona* punito dalla legge Giulia. I rei di defraudata annona erano puniti, oltre la pena di *aureorum viginti*, anche alle volte con altra pena eſtraordinaria. Carlo V. (2) punì ancora queſto delitto *ultimo ſupplicio, ſi diu, & ingenti cum Civitatis pernicie annona flagellata ſit*. E' ciò ben giuſto: poichè mancando la proviſta alla Città, a Cittadini ſi toglie la vita.

Non è capibile però come Anton Mattei diceſs'egli, che la pena del furto ſemplice, ſia diſcoveniente colla giuſtizia diſtributiva, ma non già nei furti qualificati (3). Le qualità di una coſa, non ſono più della coſa ſteſſa: dunque diſconverebbe pure alla giuſtizia diſtributiva la pena del laccio nei furti qualificati.

Ugon Grozio egli 'n ſimile quiſtione, *an non lex ſaltem Civilis, ut jus habens vitæ, & necis, ſi quo caſu permittat furem interfici a privato, ſimul etiam præſtet, ut id ab omni culpa ſit liberum*. Riſponde: *minime vero id conceden-*

(1) *Rollin Tom. I. Art. I. P. II. della Iſtor. Rom.*

(2) *Coſt. Crim. Art.* 113.

(3) *Lib. XLVII. Tit.* 1. *D. de Furtis. Num.* 1.

Digitized by Google

dendum arbitror. Nam primum lex jus necis non habet in omnes Cives ex quovis delicto tam gravi, ut mortem mereatur (1). La mente di Grozio non sembra tutta costante a se stessa. Se la legge permette di uccidersi 'l ladro in qualche caso, e come poi non sarà libero di colpa l'uccisore? Si parla già del Foro Civile. E se non sarà libero di colpa, non è egli argomento, che Grozio non estimi giusta una tal pena? Ma se una tal pena si dovrebbe *ex delicto tam gravi, che mortem mereatur*, molto meno sarà egli costante di sentimento per quel, che appresso adduce in seconda ragione: Che, *est autem valde probabilis Scoti sententia, fas non esse quemquam ad mortem damnare, nisi ob delicta, quæ lex per Mosem data morte punivit*. Or come converrebbe ciò, se anche la legge di Mosè fu essa una legge di Stato, legge in conseguenza adattata al suo Popolo, legge che tuttocchè divina, da Dio ispirata, non lascia di essere legge civile? *Lex forensis a Mose data* (2). Dunque è da principio la quistione. Così è appunto, anche per quel che appresso egli dice, cioè: *Addito dumtaxat, aut quæ his sunt paria recta æstimatione*. Dunque non sarebbe assolutamente dovuta una tal pena, anche attesa la legge Ebrea, quando a delitti, facendosi una giusta, una retta estimazione, non sono eguali le pene. Una retta estimazion, che si voglia fare, ognun conosce, che non si trova una tale eguaglianza.

E' pe-

(1) *Lib. II. De Jure Belli, & Pacis Cap. I. Num. XIV.*

(2) *Enrici Coccei Comm. ad Hugonem Grotium lib. II. Cap. I. §. XIV.*

Digitized by Google

E' però da conchiuderſi, che diſtrugger l'uomo prodigamente per ogni ſorta di delitto, che nella claſſe de' pubblici Giudicj ſi trova regiſtrato, eſſo è un danno alla ſocietà, eſſo è un eccedere dalla miſura delle pene, ed anzicchè alla ſocietà giovare, l'è di ſcandolo, l'è di peſſimo eſempio, l'è di tirannia. L'uomo ſi unì 'n ſocietà per vivere in meglio; ma non già che ogni mancamento, che in natura non lo rendeva peggiore, in ſocietà tale lo faceſſe addivenire, anzi ineſiſtente. Il Principe è la ſomma delle volontà, delle forze de' ſuoi Cittadini ſudditi, che conſervar debbe.

Ma egli è ancora di ſommo ſtupimento, come non ci è azione del Cittadino, che non ſi caratterizzi dalle leggi Criminali per delitto. Il Libro XLVII. nei Digeſti, dopo di avere tutte le azioni umane diviſate per tante enormezze, non ſapendo più che altro nome determinare, produce un termine ſpecioſiſſimo di *Stellionato*, ſotto al quale non vi è azione dell'uomo, che, ſognando pure, delitto non ſia. Queſta ſpecie di animale è di gran diverſità di colori, ed ai colori diverſi ſi ſono le azioni umane per criminoſe addette. Qual moſtruoſità è queſta mai? In un Governo così felice, e ſavio vederſi 'l Cittadino ridotto ad eſſere per infinite ſpecie criminoſo? Attaccarſi ad ogni ſua azione la reità? Volerlo reo in ogni momento? I delitti coll'.ntenſione certamente ſi commettono; ma poterci attaccare ad ogni azione la reità è lo ſteſſo, che rendere il Cittadino pravo eſſenzialmente nell'intenſione ſua: Ma gioverà mai allo Stato, che il Cittadino s'infami 'n ogni ſu'azione? La ſocietà qual profitto ne ritrae eſſa, che vegga i ſuoi Cittadini infamati 'n tutte le loro azioni, e ſervi del carcere, d'eſilio, del bando? Qual coſtume può da eſſi ſperare,

re,

Digitized by Google

re, se la Società stessa deprava i loro costumi, infamandoli con una infinità di criminose imputazioni? E quale osservanza ossequiosa, ed esatta può sperarsi da una infinità di Cittadini, senza costume? Non vi è azione, in cui l' uomo non può essere ridarguito di mala fede. Tutte le sue azioni sono nella buona fede poggiate. Ma il farlo reo subito, non è che accrescere la sua mala fede, poichè in lui si diminuisce il costume, si accresce l'infamia. Rimettiamoci in via: E facciamoci ad esaminare, se la pena di morte sia essa un dritto, ove l'esigesse il reato.

§. II.

Se la pena di morte è un Dritto.

GRozio (1) nel Capitolo *de adquisitione originaria Juris in personam*, egli scrive intorno il dritto del Principe *in subditos*, che la consociazione, per mezzo della quale molti Padri di famiglia convennero in un Popolo, ed in Città, dà essa un massimo dritto al corpo sulle parti, e là è questa una perfettissima Società, dic' egli, nè vi è alcuna azione dell' Uomo, la quale non si appartenga alla medesima o per se stessa, o possa pelle circostanze appartenersi: e quindi è che da Aristotele si è detto, che le leggi prescrivono di ogni sorta di cose. E seguendo a parlare del dritto della vita, e della morte, soggiunge che il dritto della vita, e della morte, per piena, ed interna giustizia non anno

(1) *Lib. II. de J. B. & P. Cap. V. Contestatio.*

Digitized by Google

no i Padroni sù de' servi, nè alcuno Uomo può per dritto uccidere un' altro Uomo, se commesso non averà un capitale delitto, e ciò, soggiunge il Coccei, per cagion di pena (1). E traendo il Grozio un tal dritto *in Populum* dal consenso, dice ancora, che senza un tal consenso nascerà quello eziandio, quantevolte chi meritò di perdere la libertà, sarà ridotto in podestà di colui, al quale appartiene il dritto di esfiggere la pena (2). Giusto il pensare di Grozio, sembra, che il dritto di vita, e di morte appartengasi *ex delicto*, quando questo fosse capitale, ed allora come una pena da esigersi dal delinquente.

Egli però il Grozio nell' insegnare appresso, che per natura non sia determinato a chi un tal dritto *pœnas sumendi* si debba, giacchè la ragione detta, dic' egli, *maleficium posse puniri, non autem qui punire debeat*, soggiunge che la ragione stessa indica di esser convenientissimo, che tal dritto sia di colui, *qui superior est*, cioè, nel senzo da lui stesso spiegato, che colui, *qui male egit*, rendendosi inferiore, sia in conseguenza da non punirsi da un' altro egualmente reo, ad esempio della sentenza di Cristo in S. Giovanni, e per altre autorità da lui addotte. In tale opinamento par ch' egli varii dal detto di sopra, che la podestà si acquistò, o per consenso, o *ex delicto* in colui, il quale peccò, come appunto il Gronovio suo annotatore vi ha pure spiegato, cioè *qui superior est, qui potestatem habet in eum, qui peccavit*. Il Coccei, opina: *Jus puniendi ab initio competisse toti hu-*

(1) *Adeoq. & in pœnam.*
(2) *Ibidem. II. Jus autem.*

Digitized by Google

humano generi, eoque diviso, singulis Civitatibus.

Samuele de' Coccei nelle sue dissertazioni proemiali a Grozio, egli ragionando della origine della Città spiegasi, che la podestà de' Padri di Famiglia, prima di costituirsi le Città, cioè primacchè le Famiglie conferito avessero il loro dritto alle Città, comprendeva un pieniſſimo impero, e perciò li giudizj capitali ancora (1). Quindi costituite le Città, o sia il ceto delle Famiglie congregato a fin di garentire il dritto di ciascuno, soggiunge, che quel ceto radunato a tale oggetto, cioè l'impero tra le Genti costituito, sia esso nato *ex pacto Hominum*; ma ciò non ostante, non potersi negare, *jus Imperii a Deo esse*, per la ragione, che consistendo un tal Impero nel garentire il dritto di ciascuno, quest' officio a Padri delle Famiglie concesso fu dal Creatore, e da costoro però trasferito nelle Città; ed a tai Rettori di esse (2).

Qual sia stato questo impero delli Padri di Famiglia, è ben noto, e dimostra ancora il Coccei colle Sacre Lettere di essersi esteso fino alla vita, e morte de' membri della stessa Famiglia. Così nell' Istoria di Giuda si legge, ch'egli *tamquam caput suæ Familiæ* pronunciò sentenza di morte col fuoco *cum nurus stupri accusaretur*. I Patriarchi antichi, ch' esercitato avessero una somma podestà, appariſce da ciò, che *bella gesserint*.

Puf-

(1) *Tom. V. de Jure B. & P. Dissertat. proem. XII. Cap. I. De Imper. patribus Familias in membra Familiæ.*

(2) *Quod officium patribus Familias a Creatore concessum, ab his autem in Civitates, earumque Rectores translatum est. Ibidem.*

Digitized by Google

Puffendorfio esamina una tal quistione (1). Compete, dic' egli, al Sommo Impero Civile la podestà sù del corpo, sù della vita, e de' beni de' Cittadini *ex causa delicti*. Ma propone a se stesso lo scrupolo, in che maniera si averà potuto conferire nelle Città sì fatto potere per patti da ciascuno; poichè essendo la pena cosa che si 'nfligge di mala voglia; ciò, che alcuno a se stesso infligge, non può di mala voglia a se stesso recarsi. Egli difficilmente può spiegarsi 'n che maniera alcuno abbia la facoltà di punir se stesso, e quella possa in altri trasferire. Se ne toglie il medesimo Puffendorfio lo scrupolo; e ragiona in tal guisa.

Siccome nelle materie fisiche dal mescolamento di più semplici risulta un composto, il quale averà quelle qualità, che in niuno de' semplici prima vi era, così i Corpi morali degli Uomini possono avere alcun dritto, che rilevasi da quella stessa congiunsione; quale formalmente presso di alcuno non ci era. Questo dritto da tale convensione fra loro nato, si èsercita esso per gli Rettori di essi Corpi morali.

La legge 46. *D. de adquirendo rerum dominio* dà un' esemplo in conferma di ciò. Chi non à il dominio di una cosa, ad altri non può dominio alcuno trasferire; e pure il creditore con vendere il pegno, egli è causa di dominio per altri, che in se però non aveva.

Niuno dirà che alcun individuo abbia il dritto di dare legge a se stesso; e tutta volta mentre

(1) *Lib. VIII. De Jure Naturæ, & Gentium Cap. III. De potestate Summi Imperii in vitam, & bona Civium ex causa delicti.*

Digitized by Google

gli Uomini, unendosi 'n società, ad un Uomo assoggettandosi, nacque da loro la podestà di dar le leggi. Or della stessa maniera, conchiude il Puffendorfio, nel capo del Corpo Morale può esservi una facoltà *pœnas singulos coercendi* (1).

Hobbes egli giudica, che il dritto di punire, quale ha la Città, non sia nato dalla concessione de' Cittadini, ma che sia esso fondato in quel dritto, che, prima di costituirsi le Società, apparteneva a chiascuno di fare ciò, che si era necessario per la conservazion di se stesso: onde non fu un tal dritto dato alla Città, ma lasciatole, affinchè la medesima, come quella di tante forze adorna, possa di quello a suo arbitrio usare per la consevazione di tutti i Cittadini (2).

Dall' esposizione di tali sistemi, quello, ch' è di certo, si ricava appartenersi al Sommo Impero il dritto della vita, e della morte sulle persone. O si acquista un tal dritto *ex delicto*, e capitale sia esso, come dice il Grozio: o si acquista per quel Sommo Impero, che contiene eziandio i giudizj Capitali, a Padri di famiglia dal Creatore concesso, e da loro, esercitato prima di costituirsi le Città, ai Rettori di esso poi trasferito, come mostra il Coccei: O si acquisti esso per un risultato da quella congiunsione de' dritti degli Uomini 'n società; come appunto dalla congiunzione di varie cose naturali risulta un' effetto, che in esse non esisteva prima particolarmente, giusto il ragionar del Puffendorfio: O con Obbes dir si possa, che il dritto di conser-

(1) *Puff. ibid.*
(2) *Puf. ibidem.*

Digitized by Google

ſervarſi laſciato alle Città, quel dritto delle pene produce, onde il Rettore di eſſe, avvalendoſi delle forze communi, quello eſercita.

Il lodato Conſigliere nel citato ſuo Paradoſſo, *ſpecolative, ed inutili ſono*, dic' egli, *le quiſtioni del poter de' Sovrani circa la pena di morte. Vi è oggi, chi non riconoſca queſto potere nel Capo della Società? Potere autorizzato dal dritto di tutte le genti, non eſſendovi ſtata Nazione alcuna, preſſo a cui per certi delitti non ſia data la pena di morte, ed autorizzato ancora nel Governo Teocratico degli Ebrei? Le quiſtioni debbono eſſer pratiche*, ſoggiunge il medeſimo, *circa il dovere* (1).

Or avendo il Marcheſe Beccaria nel ſuo libro dei delitti, e delle pene voluto ſoſtenere, che *ſia la pena di morte non un dritto, ma una guerra della Nazione con un Cittadino*; è d'uopo perciò eſſaminare le ſue ragioni, che produce. Queſta inutile prodigalità di ſupplicj, che non ha mai reſi migliori gli uomini, mi ha ſpinto ad *eſaminare*, dic' egli, *ſe la morte* ſia veramente utile e giuſta in un governo bene organizato. Qual può eſſere il dritto, che ſi attribuiſcono gli Uomini di trucidare i loro ſimili? Non certamente quello, da cui riſultano la Sovranità, e le leggi: Eſſe non ſono, che una ſomma delle minime porzioni della privata libertà di ciaſcuno: Eſſe rappreſentano la volontà generale, ch' è l' aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio di ucciderlo? Come mai nel *minimo ſacrificio della libertà* di ciaſcuno vi può

(1) §. XI. *p.* 20.

essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'Uomo non è padrone di uccidersi? E dovea essere, se ha potuto dare altrui questo dritto, o alla *società intera*.

Questi sono gli argomenti del Beccaria: Vuole: che non possa essere il principio di tal dritto, quello dal quale risulta la Sovranità, essendo questa la somma delle minime porzioni della privata libertà di ciascuno; essendo questa l'aggregato delle volontà particolari. Or niuno avrà voluto lasciare ad altri l'arbitrio di ucciderlo. Or nel minimo sacrificio della libertà non può esservi 'l massimo della vita: Dunque alla Sovranità non è dovuto tal dritto: E se ciò fu fatto, se un tal dritto si diede cogli altri, dunque l'uomo può uccidere se stesso; o pur l'uno, o l'altro non è vero. Esaminiamo codesti argomenti.

La Sovranità è l'aggregato, e la somma delle volontà particolari: Il principio del ragionamento del Beccaria esso è vero; ma par che non discenda bene la sua conseguenza. Cosa mai volevano gli Uomini prima di costituire la Sovranità, e dopo costituita da loro? Certamente non altro, che la privata, la pubblica sicurezza: Cosa è ella mai una tale sicurezza voluta dagli uomini e prima, e dopo della Società? Il non essere offesi: Qual'è mai dunque il massimo de' loro dritti? Il Beccaria stesso il dice, cioè la vita: Dunque gli Uomini vollero la vita salva, ed in società unironsi per ottenere un tal fine; non isperabile quasi nello Stato naturale: Sicchè gli Uomini nel costituirsi 'n società, la prima cosa, che vollero salva, si fu la vita: Quindi la volontà della salvezza della vita fu il primo deposito in mano del Sovrano: Dunque

nell'

nell' aggregato delle volontà particolari, nella somma delle porzioni della privata libertà di ciascuno, vi è depoſto il maſſimo dritto della vita, perchè ſi aſſicuri dal Sovrano, ſi difenda, ſi vindichi.

Depoſitato il dritto della vita in mano del Sovrano per eſſere aſſicurato, e difeſo, ſi finga, che la Sovranità non ſia vindice ad aſſicurarlo: dunque impunemente ſi offenderebbe: dunque inutile fu depoſitare nelle ſue mani la ſicurezza della vita: Inutile quindi la Sovranità ſteſſa, quando non può conſervare i dritti depoſitatile.

Ex delicto Capitali, dice il Grozio, ſi avrà un tal dritto: Obbes ſi ha dal dritto per conſervarſi. Beccaria non può negare, che il dritto di poter togliere ad altrui la vita, chi ad altri toglier voleva, ed il dritto di conſervarſi, ſiano le prime volontà dell' uomo. Per aſſicurarſi l' Uomo della ſua conſervazione, queſte volontà alla pubblica volontà conferir dovette, o pur laſciò al dir di Obbes: dunque la Sovranità, che a ſe aggregò tali privati voleri, *ex conſenſu cauſſa delicti* eſercita eſſa il Jus Gladii.

L' Uomo non ha dritto della ſua vita; ma nettampoco di toglierla ad altrui. Quindi in colliſione di tai dritti, che uno inſulta l' altrui vita, chi ſi difende, eſercita un dritto sù dell' altro, ed è impunibile. E' queſta innegabile legge di Natura. Se uno non poteſſe difendere la ſua vita contro l' altro, non ci ſarebbe dritto alla vita ſteſſa; non vi ſarebbe giuſtizia: Non eſſendovi nè dritto proprio, nè giuſtizia, nè anco vi ſarebbe Iddio ſteſſo. Chi uccide dunque, di ſimil dritto egli è tenuto, alla natura, alla giuſtizia, a Dio. Or la Natura, la Giuſtizia, Iddio convennero tutti alla Sovranità, La Natura, perchè i dritti dalla Sovranità ſi difendeſſero me-

Digitized by Google

glio, che in altro vago ſtato: La Giuſtizia, che il conſenſo de' Popoli impegnò ad una tale ſituazione dell'uman genere: Iddio, che qual Creatore dell'uman genere a Sovrani 'l Sommo impero volle traferirſi, dunque, comecchè neſſuno laſciato aveſſe ad altri 'l dritto di ucciderlo, tuttavolta laſciato avendo egli 'l dritto di ſicurezza, di conſervazione in mano del Principe, nella difeſa, e nella ſicurezza della vita contienſi 'l dritto della vita ſteſſa, opponendoſi ai Violatori di eſſa, della quale per giuſtizia naturale decadde il Violatore dell'altrui, giacchè comanda la Natura che, *eo jure excidat, quod alteri ſubſtulit, aut inutile reddidit*; volendo il Cittadino medeſimo, ch'egli, ſiccome per conſervarſi dall'altrui violazione, poſſa con egual dritto reſpingere l'Aggreſſore, così reſo egli tale, il Sovrano vindice, e conſervadore degli altrui dritti, sù di lui *ex delicto* eſercita il dritto della vita; quel dritto, che naſce da ſimil leſo dritto, ed in cui ſi acconſentì, non già come una offeſa a ſe medeſimo, ma come una legge univerſale, aſſicuratrice delle proprietà umane.

Il Cavalier Filingieri nella ſua opera della Scienza della Legislazione eſſamina eziandio queſta quiſtione, che riduce ad una preciſione ſillogiſtica, e ne diſcopre il difetto, poicche, ſe reggeſſe, dic'egli, potrebbeſi eſtendere a tutte le ſpecie di pene, mentre neſſuno à il dritto di accelerarſi la morte colla galea, coi publici lavori, a' quali ſarebbe condannato. A lui non piace l'argomento di ſimilitudine di Puffendorfio col compoſto di molti ſemplici, ma non fu queſto il ſolo argomento di Puffendorfio, come ſi è oſſervato; e poi 'l di lui argomento, derivato dalle altre ſpecie di pene, ſembra che poſſa dirſi lo

ſteſ-

Digitized by Google

ſteſſo di Puffendorfio, che, ſiccome niuno ebbe il dritto di dare a ſteſſo legge, e tuttavolta tal facoltà è un riſultato delle volontà particolari di ciaſcuno, depoſitate al Principe, così dalle particolari volontà di ſerbarſi a ciaſcuno illeſi i ſuoi dritti, potè quello riſultare, che ad oggetto di rimaner ſalda la vita di ciaſcuno, il dritto vindicativo della pena di morte riſulti.

Dall' avere però la natura, com' ei dice, ispirato nell' animo degli altri un' odio contro dell' aggreſſore, doverſi ſupporre, che tutti gli uomini abbiano il dritto di punire i delitti, ed a queſta conceſſione lo ſprone per indurli ad eſſercitarlo, non pare che ciò ſia applauſibile. E' vero, che Caino ſuo carnefice diceva eſſere chiunque l' incontraſſe; ma ciò dimoſtrerà il dritto, che egli avea perduto alla vita; e non già un vindice univerſale. Può darſi magiore aſſurdità di queſta, che un delinquente un milione di vindicatori abbia a vederſi contro? La natura dà un tal dritto di difeſa a chi ne à il dritto alla vita ſteſſa, che gli ſi offende: Sarà nello ſtato naturale queſto dritto di colui ancora, dal quale in natura dipendeva l' individuo offeſo, cioè il capo di quella Famiglia, che in natura ſteſſa non può ſupporſi eſſer altro, che un Sovrano della propria Famiglia; onde nello ſtato Civile ſurrogati a coſtoro i Principi, ſon queſti i depoſitarj de' dritti di ciaſcuno. E' dunque in ciò da preferirſi 'l ſentimento di Samuele di Coccei, e non già quello di Grozio, e dell' altro Coccei Frrico, ſu 'l modello de' quali par che abbia il Cavalier Filingieri aſſunto il ſuo ſiſtema.

Ritornaſi al Marcheſe Beccheria. L' ultimo ſuo argomento ſi è, che non ſi accorderebbe il dritto proibitivo di uccidere ſe ſteſſo col dritto, che ſi ſarebbe conferito allo Stato, eſſo è fuor della

Digitized by Google

quiſtione. Allo Stato non ſi è voluto certamente concedere il dritto di poterci diſtruggere, ma quello della difeſa, e della ſicurezza; indirettamente dunque da noi ſi è acconſentito, che lo Stato, entrando vindice de' noſtri dritti, prenda la difeſa della noſtra vita contro l'altrui, che la noſtra invade: Dritto queſto, che potendo noi eſercitare, potevamo pure al Sovrano o laſciare, o conferire per eſercitarlo contro gl' Invaſori, contro i violatori della vita. Egli è fuor di dubbio, che tal' Invaſori poſſono con ſimile forza eſſere reſpinti, poſſono della vita ſteſſa, di cui cercano altri privare, eſſere privati egualmente. Un tal dritto l' Uomo in Città non perde, ma ei lo rimiſe al Rettore di eſſa. In ciò acconſentì e l' offenſore, e l' offeſo, come ſi è oſſervato: dunque per comune loro conſenſo è in mano del Sovrano. Tolta dunque la vita, ch' egual dritto ſomminiſtra, il Sovrano queſto dritto appunto vien' egli ad eſercitare contro l' Invaſore, che di quel dritto di vita ne cadè; ed il quale in natura, ed in ſocietà non potea non volere, che ad egual dritto non foſſe tenuto, ſiccom' egual dritto ne avea a conſervarſi: Sicchè non è a dirſi, che l' eſercizio di tal potere ſia una guerra della Nazione col Cittadino; ma ſibbene ſi è un dritto della natura, della ſocietà, del Principe, cui e dall' una, e dall' altra ſi conferirono in depoſito, in ſicurezza, in difeſa di ciaſcuno, e della ſocietà intiera contro l' eſterna invaſione.

CAP.

Digitized by Google

CAP. VI.

Di quale ſpecie di Giuſtizia ſia la pena di morte.

COme ſi è dimoſtrato nell' amminiſtrazione della Giuſtizia ſi contiene ancora la diſtribuzione delle pene, uſandoſi la neceſſaria proporzione di eſſe, quindi è quegli il giuſto giudice, dice Puffendorfio, il quale al delinquente infligge la competente pena, ed ove le pene rettamente ſi decretono, ſi dice allora amminiſtrarſi la giuſtizia. La quiſtione ſi è a quale ſpecie di giuſtizia l'impoſizione delle pene ſi appartenga, ſe alla Giuſtizia commutativa, o diſtributiva; o ſe, uſandoſi de' termini di Grozio, appartengaſi alla Giuſtizia eſpletrice, o diſtributrice (1).

Piace quì prima di tutto premettere coſa ſia giuſtizia, ed in quante ſpecie ſi divida. La Giuſtizia può eſſere un' attributo della perſona, ed un' attributo delle coſe: Si dice uomo giuſto colui, che dilettaſi di operar giuſto, che s' impegna alla giuſtizia, e ſi sforza in ogni qualunque coſa fare ciò ch' è giuſto. E' azione giuſta poi quella, che dalla coſcienza ſi applica alla perſona, alla quale ſi dee, ed è perciò una retta applicazione delle azioni giuſte alla perſona, per cui differiſce la giuſtizia dalla bontà, che ſemplicemente dinota la convenienzia dell' azione colla legge (2).

Que-

(1) *Dic. Lib. VIII. Cap. III. de Poteſt.*
(2) *Puff. lib. I. Cap. VII. de act. mor. qualitatibus.*

Digitized by Google

Questa specie di Giustizia e relativamente alla Persona, ed alle cose essa si divide in universale, e particolare. La prima contiene ogni dovere, anche di umanità: l'altra contiene solo ciò, che *per vim, aut intentata in Foro actione* si può esigere. Questa giustizia particolare, che suddividesi 'n distributiva, e commutativa, riguarda colla prima specie il dritto, che nasce a ciascuno per patto tacito, ed espresso colla società, e di questa con ciascuno, *hoc fine, ut ipsius membra fiant, & ut eos sibi membra adjungat*: Oppure riguarda quel dritto, che nasce dai patti di ciascuno con ciascuno intorno le cose, o le azioni, che vengono in commercio. Coll' altra specie di giustizia, che si dice commutativa, si regola l'esibizione delle cose dovute *ex pacto reciproco, ut pro mea re, vel actione in commercium veniente ab altero accipiamirem, aut actionem æquipollentem*.

Grozio la divide in giustizia attributrice, ed espletrice. Alla prima riferisce ciò, che si deve per dritto imperfetto: all' altra ciò, che si deve per dritto perfetto. Obbes per giustizia ha inteso l' osservanza della fede, e l' adempimento de' patti; onde secondo il suo domma, che a ciascun dalla natura è concesso il dritto *in omnia*, ove, dic' egli, non ci è patto, non ci può essere ingiuria, non essendovi di quello la violazione. Aristotele divide pure la giustizia in universale, e particolare, ma di questa ne fa tre specie: la prima, che distributiva chiama, consiste nelle distribuzioni e degli onori, e delle cose tutte in Città. L' altra chiama egli *correttiva, quæ in corrigendis consistit, quorum alia spontanea, alia invita*. Quella nei Contratti: questa nei delitti. La terza specie di giustizia chiama

ma egli *Retaliatio*, con cui le permutazioni delle cose si reggono .

Premesso tuttociò, egli 'l Puffendorfio riferisce l' amministrazione della giustizia nelle pene alla classe della Giustizia universale: Non piace a lui, che possa riferirsi alla Giustizia espletrice di Grozio: Ma, se per dritto perfetto ciascuno è tenuto a non offendere l' altro; e se egual dritto l' offensore dà all' offeso per la soddisfazione; e se tali dritti alla Savranità si vollero trasferire primamente per la sicurezza pubblica, non è fuor di ragione, che possa l' esazion delle pene riferirsi alla Giustizia espletrice di Grozio, giacchè con essa non si fa altro, che adempirsi ad un dovere perfetto: *Actio perfecta expleatur* .

Atteso il parere di Obbes, e qual maggiore patto non si fecero gli uomini, unendosi 'n società di quello, *ut concives sint*, che siano lontani dalle reciproche ingiurie? Osservammo, che questo fu il primo patto in società civile: dunque, o riferendosi alla giustizia universale dello stesso Puffendorfio l' esazion della pena, la quale contiene l'osservanza di tutt' i doveri, di perfetto dritto, e d' imperfetto dritto, ed analizandosi sù de' patti della società coi suoi membri, o di questi colla società, ben si può dire pure giustizia distributiva, contenuta nella universale stessa, che il Filosofo chiamerebbe nel caso nostro Giustizia correttoria, giustizia vindicativa. In qualsisi' aspetto dunque si considera l' amministrazione delle pene, essa è una specie di giustizia perfetta, si chiami pure universale con Puffendorfio, si chiami espletrice con Grozio, si chiami osservanza di patto sociale con Obbes, si chiami vindicativa con Aristotele.

CAP.

Digitized by Google

CAP. VII.

Se utile, se necessaria la pena di morte.

OR ritornasi alla pena di morte, se utile, e necessaria sia mai essa, giacchè si è dimostrato, essere un dritto, e non già una guerra della Nazione col Cittadino, e giacchè si è pure dimostrato essere una specie di perfetta giustizia.

L'utilità delle pene non vi è stato, chi ardito avesse di negarla. Per mezzo di esse si procura l'emenda di chi pecca, si procura la soddisfazione all'offeso; si proccura la sicurezza di tutti. La legge Divina anche la vuole. La legge di Mosè *magistratibus rigide imperabat, ut homicidia, & alia crimina punirent.* (1) Cristo venne anzi a fare offervare le leggi; *Quod si Christi præcepta consistere potuerunt cum lege Mosis, quatenus supplicia etiam capitalia irrogabat, possunt & cum humanis legibus divinam hac in parte imitantibus consistere*, dice il Grozio a tal proposito (2). Dalla utilità delle pene in generale non occorre far motto alcuno: solo col Marchese Beccara è la controversia, se la pena di morte sia essa utile, e necessaria (3)

Egli così ragiona contro l'utilità, e necessità della pena di morte. La morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli ab-

(1) *Exod. XXI.* 14. *Num. XXXV.* 31. *Deut. XIX.* 13

(2) *Lib. II. de Jure B. & P. Cap. XX. de Penis.*

(3) *Detto lib. Cap. XXVIII.*

Digitized by Google

abbia ancora tali relazioni; e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione: Quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di *Governo stabilita*. In tal caso egli vuol necessaria la morte del Cittadino: Fuori di questi casi, egli così segue a ragionare. *Io non veggo necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero, ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti: secondo motivo, per cui può crederſi giusta, e necessaria la pena di morte*. Dopo d' aver premesso un tal principio, và egli appresso dimostrando, che la morte non può essere il vero freno, onde gli altri non commettessero delitti: propone perciò l' esperienza di tutti i secoli, ne' quali l' ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini *determinati dall' offendere la Società*. Reca l' esempio de' Cittadini Romani, e ventanni di Regno dell'Imperatrice Elisabetta di Moscovia: Quindi vuol, che si consulti la natura dell' uomo stesso.

Or prima però di passare alle considerazioni sulla natura dell' uomo, fermiamoci un poco agli addotti esempj.

L' argomento della sperienza de' secoli potrebbe pure conchiudere contro se stesso.

Poicchè, se con tutta la pena di morte gli uomini non si sono ristati a commettere de' delitti; quanti più delitti si sarebbono commessi, se la pena di morte non si fosse comminata, ed eseguita in alcuni casi? La ragione così dee persuadere: se col timore si opera male come diece, senza il timore si opererebbe come venti, o pure sarebbe da dubitarsi se più, o meno male si operarebbe. Le leggi non possono togliere tutti i delitti, ma quanto si può diminuirli. L' argomento sudetto, se conchiudesse a prò del

Bec-

Beccaria contro la pena di morte, conchiuderebbe pure contro la pena della Galea, del Presidio; delle bastonate, delle multe pecuniarie. Eccone il ragionamento. Da tutti i secoli ci sono state sempre codeste pene, eppure i delitti non sono cessati: Dunque si tolga la Galea?

Io non comprendo cosa poi voglia dirsi 'l Beccaria dell' esempio de' Romani, e dell' Imperatrice Elisabetta in ventanni di Regno. So bene che sotto il Regno di Tullo Ostilio, tuttocchè acquistassero i Romani pel solo Orazio la Vittoria, e l' Impero contro gli Albani, pure sul fatto, ritornando egli vittorioso dal Campo, e carico delle spoglie de' vinti nemici Curiazj, lo condannarono i Diumviri, destinati dal Re, a morte, perchè uccise la Sorella, e forse con qualche ragionevole empito, poichè della uccisione dell'uno de' tre Curiazj, suo promesso Sposo, la medesima il rimproverò (1). Il Popolo, cui si ricorse dal Padre ad insinuazione del Re, il liberò in grazia, ed in grazia di aver lui liberato Roma.

L' Imperatrice Elisabetta, noi non sappiamo i motivi generosi del suo Cuore; nè i motivi di Stato, quali si fossero sotto il suo governo in quello spazio di venti anni, che sono un punto.

Non l' intensione, dic' egli 'l Beccaria, *ma l' estensione della pena fa maggiore effetto nell' Animo Umano; perchè la nostra sensibilità è mossa più facilmente, e stabilmente da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passaggiero movimento. Lo spettacolo della morte è passaggiero; ma il lungo e stentato esempio di un Uomo privo di libertà, e divenuto be-*

(1) Livio. Tom. I. Articolo III.

beſtia di ſervigio, compenſa colle ſue fatiche la ſocietà, che ha offeſa, ed è il freno più forte contro i delitti; ripetendoſi a dire, io ſteſſo ſarò ridotto a sì lunga, e miſera condizione, ſe commetterò ſimili misfatti, il che è aſſai più poſſente, che non l'idea della morte, che gli Uomini veggono ſempre in lontananza.

Queſto argomento del Beccheria contiene due parti: l'una l'eſempio continuo nella privazion di libertà; motivo più efficace della idea della morte, che ſi vede in oſcura lontananza: E l'altra, è il compenſo alla ſocietà colle fatiche. Di queſt'altra parte ſe ne parlerà nel ſeguente Capitolo. Si riſponda dunque alla prima parte: Se l'eſſemplo continuo della privazion della libertà foſſe il più efficace freno a non commetterſi delitti, non è forze queſto di continuo agli occhi di tutti? Gli Uomini condannati perpetuamente al remo, a ſervire, ſono come mille ad uno relativamente a coloro, che vanno alla forca. Son moſſi dall'eſtenſione della pena? Si vede queſta continuamente: dunque giova l'eſtenſione della pena? Ma ſe queſta ſola giovaſſe, in eſcluſione della pena di morte, come non ha giovato fino adeſſo a produrre il deſiderato freno, così non gioverebbe in avvenire: Nello Stato preſente vi è l'una, e l'altra, eppure gli Uomini non ſi rimangono dai delitti: Dunque ſe non ſi rimangono ora, e ſono da due freni rimoſſi, uno perpetuo, e l'altro terribile sì, ma paſſaggiero, e come dice il Beccaria, in oſcura lontanaaza, moltoppiù non ſi rimarrebbono, ſe uno di eſſi ceſſaſſe. Se ora ſi commettono i delitti, come dieci, ſi commetterebbono in tal caſo, come a venti, e più.

Egli dice, che le *paſſioni* violente sorprendono gli Uomini, ma non per lungo tempo, e che in

un

un libero, e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti, che *forti*. Questo argomento è un'appendice del primo. Sorprende, o nò la schiavitù perpetua? Se sorprende; non durarebbe che poco tempo. Se non sorprende, e leggiermente imprime, e quando l'uomo si avezza ad istupidirsi alle cose grandi, che lo sorprendono per poco tempo, egli molto più si avezza a quelle impressioni, che punto non il sorprendono, e da leggieri 'mpressioni addivengono leggierissime, e di niun senso. Qualunque impressione, se continua sotto gli occhi degli Uomini, o violenta, o leggiera, muoverà per un tratto di tempo, indi si acquista un sò che di saperli avvezzare a tal veduta. Gli stessi pazienti ne possono a noi convincere. Eglino non sono eguali in tutto il tempo del loro penare. Di grado in grado sceme in loro l'incomodo della pena, come di grado in grado si avvezzano alla pena stessa.

Trae pur egli 'l Beccaria argomento della inutilità della pena, *perch' essa diviene uno spettacolo per la maggior parte, ed un' oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni. Questi sentimenti occupano più l'animo degli Spettatori, che non il terrore, che sarebbe il dominante, e l'ultimo nelle pene moderate, e continue*. Or non vi è dubbio, che la morte sia uno spettacolo da una parte, ed un sentimento di compassione, mista di sdegno dall'altra: Ma che perciò? Non è essa un vivissimo, esemplar terrore insieme? Compassionasi 'l Reo, perchè nella sua disgrazia non lascia di far riscuotere dalla umanità alcun rincrescimento: Si sdegna lo spettatore; ma un tale sdegno, riferendosi al delitto, è quello sdegno appunto, che rende gli Uomini savii à non traviare. Si atterrisce, poichè com-

pren-

prende come la Somma Potestà, vindice de' delitti, sa punire un delinquente, un involatore della vita altrui, principal dono di Dio, principal dovere del Principe a garentirlo. Comprende quanto giusto sia un gastigo a chi usa usurpare da Dio stesso un tal dritto, e scuotere il Trono stesso, in cui principalmente risiede depositata alla sicurezza la vita di ciascuno. Quindi lo sdegno, il compatimento, il terrore a vicenda combattendo un cuore, il più perverso che sia a scuotersi, ei si arresta, si disarma, depone il suo determinato capriccio, ritorna alla protezione de' Magistrati, ricorre al presidio delle leggi.

Siegue a volerne dimostrare la ingiustizia di tal pena con quest'altro argomento: *Perchè una pena sia giusta*, dic' egli, *non deve avere, che que' soli gradi d' intensione, che bastano a rimuovere gli Uomini dai delitti. Or non vi è alcuno, che, riflettendovi, scieglier possa la totale, e perpetua perdita della libertà, per quanto avvantaggioso possa essere il delitto: dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua, sostituita alla pena di morte, ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato*: Questo argomento potrà riferirsi ad altra quistione, se alla pena di morte si potè sostituire altra pena anche utile; onde sarà riserbata nel seguente Capitolo la risposta.

Si passi avanti: *Non è utile la pena di morte*: segue a dire, *per l' esempio di atrocità, che dà agli uomini, sulla formalità della pena stessa, che anzi di unire la volontà privata colla pubblica, produce indignazione, e disprezzo. Contradizione questa, che facci conoscere nel più secreto del cuore umano quell' indelebile sentimento di aver creduto sempre non esser la propria vita in potestà d' alcuno, fuoricchè della ne-*

Digitized by Google

ceſſità, che col ſuo ſcettro di ferro regge l'univerſo. Che debbon penſare gli Uomini nel vedere i Savii Magiſtrati, ed i gravi Sacerdoti della giuſtizia, che con indifferente tranquillità fanno traſcinare con lento apparato un reo di morte, e mentre il miſero ſpaſima, il Giudice con inſenſibile freddezza, e forſe con ſegreta compiacenza della propria autorità, paſſa a guſtare i commodi della vita? Diranno i rei: Queſte leggi ſon preteſti della forza, e le formalità della giuſtizia ſono il linguaggio di convenzione; per immolarci con maggior ſicurezza. L'aſſaſſino, diran pure, ci vien predicato, come un terribile misfatto, e lo veggiamo pure ſenza ripugnanza adoperarſi. Prevalghiamoci dell' eſempio. La morte violenta ci pare una ſcena terribile, ma la veggiamo un'affare di momento. Quanto sarà meno in chi, non aſpettandola, ne riſparmia quaſi tuttocciò, che ha di doloroſo! Con queſti paralogiſmi termina il Beccaria. Indi riſponde all' eſempio de' Secoli con quel breve di tempo, in cui alcune Nazioni ſe ne ſono aſtenute di tal pena: oppone la voce del Filoſofo, debole contro a tumulti, e grida di tanti. Implora l'umanità de' Monarchi, nei tempi di oggidì, in cui le virtù di pace, e le beneficenze fanno ſingolar Corona.

Si ripigli dunque il filo del ſuo ragionamento, al quale intendiamo di riſpondere in beneficio della umanità ſteſſa, la cui magior difeſa è quella della ſicurezza, che ſi ottiene colle pene dovute, ed eſſeguite con prontezza. Quell' aſſaſſinio, quel barbaro, concertato omicidio, quel volontariò trucidamento, fu ess'omai di ſcandalo alla Società? Chi può negarlo? Si crede bene, che ognuno ſiaſi ſcoſſo, che ognuno abbiaſi 'n ſe ſteſſo riconcentrato in vedere un miſero ſteſo in-

Digitized by Google

infelicemente a terra, pieno di mortali ferite, intrisa la via di sangue, desolata una famiglia, infelicitati i figli, i genitori, e congionti: frante le più sacrosante leggi divine, ed umane: tolto da man di Dio quello scettro di ferro, che regge l'Universo, e da man del Sovrano, che vindice siede sul Trono. Potè essere il delitto di scandalo al pubblico, e la punizion di esso, ed il vedersi trarre al supplicio il malfattore, un tal'esempio non sarà utile alla società stessa, offesa dall'esempio del misfatto? Vede nella punizione un offesa vindicata: vede assicurato il dritto altrui: vede rispettate le leggi: il Sovrano, i suoi Magistrati: vede puniti i perversi, da quali e la privata, e la pubblica sicurezza si oltraggia, e non recherà utile l'esempio stesso, che mette in salvo tanti dritti oltraggiati, che richiama l'offervanza delle leggi, sulla quale la felicità interna dello Stato si poggia?

Un tal'esempio cagiona sdegno, e dispetto contro il carnefice, dice il Beccaria: Dunque la volontà privata non s'unisce colla pubblica. Dunque contradizione è questa, che dimostra ben conoscersi un tal dritto di vita non appartenersi, che a Dio. Ma cosa potrà un tal fatto conchiudere? Si raccapriccia il Popolo da simile atto, perch'è naturale un tal movimento: Ma nel tempo stesso vede in esso la mano della Giustizia, che nello stesso raccapricciamento, e dispetto lo atterrisce, l'obbliga al dovere. Si offerv' ancora raccapricciarsi allo spettacolo di chi và battuto dal boja con oltraggianti figure; vivere sulle onde incatenato. Ma questo raccapricciamento appunto è l'effetto, che far gli deve la pena. Se fosse insensibile, la pena stessa sarebbe inefficace, e di nessuna commozione, e quindi a niente utile.

Digitized by Google

Non si sa poi chi abbia realmente veduta nel cuore de' Savj Ministri, e de' gravi Sacerdoti della giustizia quella siffatta tranquillità indifferente, e quella secreta compiacenza della propria autorità. Se son savj; e gravi pur sono, non penseranno eglino certamente in tal modo. Anzi appunto quelli preparamenti, onde si disponga il reo a conoscere un giusto compenso al suo delitto, ad espiarlo colla sua rassegnazione a quella legge eterna, che detta *eo jure excidit, quod alteri aut substulit, aut inutile reddidit*, quel preparamento appunto fa conoscere che i Savj Ministri, ed i gravi Sacerdoti della giustizia non prendono punto indifferente parte, ma che anzi, nell' atto debbono tenere in mano la bilancia della giustizia, che condanna, eglino, come molto sensibili all' umanità, han saputo disporre in modo, che la punigione riesca di esempio, ma non di totale disperato partito al Reo, quando alla giustizia rende il compenso.

Cosa mai è questa giustizia, che Iddio stesso? Egli è la Giustizia per appunto. Egli comanda non offendersi alcuno nella vita, nell' onore, nei beni, nella libertà. Egli, che comanda non offendere, non può non volere punito l' offensore. Se il volesse, non vorrebbe la sicurezza de'dritti altrui. Se dunque vuole punito chi offende, se le pene han da corrispondere ai delitti; se di quel dritto cade chi ad altri lo stesso toglie: giusto è, che il voler di Dio si adori nella Giustizia stessa, a Sovrani affidata, a Sovrani commessa pel governo de' Popoli, i quali ispirati da lui, e dalla sicurezza de' loro dritti guidati, a quelli si sottoposero, si assoggettarono, e l' impero sù di loro per divin volere ricevuto, esercitano.

Or che importeranno a tal verità i paralogismi de' Rei! Diranno che la morte violenta è una

una terribile ſcena, ma di un momento. E ſe a coſtui la morte propria non ſembra, che un momento, da lui non curato, di quali terribili altre morti non ſarà cagione la ſua eſſiſtenza nella Società? Viva egli 'n perpetua ſervitù; come vuole il Beccaria: Ma ſolo egli non vive, ma viverà per ſervire alla Società. Egli non reputa, che un momento la ſua vita, e coſa penſerà degli altri, a quali deve ſervire con tanto ſuo ſpiacimento, giuſto lo ſteſſo Beccaria? Per nulla gli offenderà: Per nulla gl'involerà la vita tuttavia. La ſua morte dunque, anche ſe la reputa eſſo un momento, è utile alla Società: La riputeranno gli altri con lui? Ma ſe la vita ſi reputa coſa di momento: la vita, ch' è il principal dono: la vita, ch' è la coſa più cara: la vita per cui tutto s' intraprende a vivere; per cui tutto ſi ſoffre, per cui, da che ſi naſce al Mondo, ſi travaglia, coſa ſi reputerà della ſervitù, del perdimento della libertà per un Uomo, avezzo a ſervire, per un Uomo, che ſupponendo il Beccaria ſteſſo un ladro, un' aſſaſſino, egli per vivere, e ſoſtentarſi, non farà altro che ſervire? *Buono*, dirà coſtui: *Io toglierò la vita a chi a me piace, l' aſſaſſinerò: mi reſtringeranno! ſarò addetto a ſervire la ſocietà! ſazio del ſangue del mio nemico, la ſocietà, che vuol che la ſerva, penſerà per la mia eſiſtenza, che altramente non potrò ſervire.* Queſti ſaranno certamente i paralogiſmi del delinquente, funeſti non a ſe, ma alla ſocietà funeſtiſſimi.

Le ragioni dunque del Beccaria ſull'inutilità della pena di morte, non ſono adequate, non convincono. Eſſe rendono monca la Sovranità: eſſe ſi oppongono ai patti principali della Società: eſſe la diſtruggono, poichè colla eſazion della pena ben ſi procura la ſicurezza pubblica, e privata. Il Prin-

Digitized by Google

cipe, i suoi Magistrati, le leggi saran rispettati; Il Cittadino vivrà sicuro de' suoi dritti: Il malvaggio si arresterà da' suoi disegni. Ove dunque la pena di morte corrisponde ad un simile dritto offeso, essa è giusta, essa è utile, essa devesi a Rei.

CAP. VI.

Se alla utilità della pena di morte si possa con altra pena compensare.

Qual delitto meriti una tal pena di morte, non so se si possa ad essa sostituirne altra. Se per legge di Natura possa taluno meritar tal pena; se possa meritarla per legge fondamentale dello Stato, può essa mai cambiarsi?

Vita, membra, libertas, sic quoque propria cuique essent, ac proinde non sine injuria ab alio impeterentur. Son queste parole del Grozio (1). I nostri dritti, tali non saranno certamente, se da noi non si potessero difendere: Vuole la legge di Natura, che nostri siano, vuole dunque da noi si difendessero. Da noi dunque, dalla nostra vita allontanare l'ingiuria, essa è principal voce della natura. *Alias quippe omnia*, scrive il Puffendorfio, *quæ natura, aut industria nobis dedit, frustra forent concessa, si alteri injuste illa invadenti vim non liceret opponere, & parata præda improbis forent probi* (2). Chi dun-

(1) *Lib. 1 de Jure B., & P. Cap. II. an bellare unquam justum sit. §. I. num. 5.*

(2) *Lib. II. de Jure N. & G. Cap. V. de defensione sui.*

Digitized by Google

dunque invade la vita altrui, egli della ſua può giuſtamente venire reſponſabile; ſe altramente non ſi voleſſe dire, che i noſtri beni, non ſiano noſtri proprj, e ſenza ingiuria poterſi 'nvadere, ed indarno a noi la natura averli conceſſi.

Vuole la natura, comanda eſſa conſervarſi la vita. Il dritto delle Genti è conſentaneo alla ſteſſa. Il teſtimonio del gran Tullio ei baſta. *Eſt hæc non ſcripta*, dic' egli (1), *ſed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipſa arripuimus, haufimus, expreſſimus, ad quam non docti, ſed facti, non inſtituti, ſed imbuti ſumus, ut ſi vita noſtra in aliquas inſidias, ſi in vim, in tela aut latronum, aut inimicorum incidiſſet, omnis honeſta ratio eſſet expediendæ ſalutis. Hoc, & ratio doctis, & neceſſitas barbaris, & mos gentibus, & feris natura ipſa præſcripſit, ut omnem ſemper vim, quacumque opeſpoſſent a corpore, a capite, a vita ſua propulſarent.*

Non ci è dubbio, che i Cittadini unitiſi 'n ſocietà, vollero, che il Sovrano curaſſe della lor vita principalmente. Queſto dritto, che riguarda la ſicurezza della vita naſce dalla natura ſteſſa, che vuole conſervata la vita: da queſto dritto a Sovrani naſce pure il poter fare la guerra, che non è altro, che la pubblica difeſa della vita, dei membri, della ſalute, della libertà di tutti, dello Stato, che ſi procura colla publica forza.

Il dritto divino poſitivo è uniforme ancora. *Quisquis effuderit ſanguinem hominis ..... ſanguis ejus effundatur* (2). Cioè uccidere un' in-

(1) *Pro Milone.*
(2) *Gen. IX. 5. 6.*

Digitized by Google

nocente, *injuria effundere*, sarà reo costui di morte. Conscio, dice Grozio (1), della naturale equità Caino, che uccise il fratello, detto avea, uccida me chiunque mi ritroverà. Da un fatto illustre prendendosi conjettura della volontà divina, ciò passò in legge: Cosicchè Cam ancora avendo simile scelleratezza commessa, l'istessa impunità promise per se stesso. *Naturalis æquitatis*, (2). *Sensu Cain parricidii sibi conscius dixerat, qui inveniet me, interficiat me. Ab uno facto illustri sumpta conjectura divinæ voluntatis in legem ivit*, siegue lo stesso Grozio, *itaut Lamechus quoque simili facinore perpatrato, impunitatem sibi ab hoc exemplo promisit*. Altri 'nfiniti esempj vi sono nel Sacro Testo antico: *Non occides*: *Quisquis occiderit, tenebitur judicio*.

Il Vangelo spiega tutto con precisione. *Dei Minister est tuo bono*; *quod si feceris*, *quod malum est, metue*, *non enim frustra gladium gerit*: *Nam Dei Minister est, vindex ad iram ei, qui, quod malum est, fecerit* (3) Lo stesso S. Paolo ei disse: *Si injuria quemquam affeci, & dignum aliquid morte commisi, non recuso mori* (4). Quindi 'l Grozio soggiunge che, dimostratosi di aversi dopo la venuta di Cristo rettamente esercitate le pene capitali, giudico altresì esserssi dimostrato di potersi lecitamente fare alcuna guerra (5).

Da

(1)

(2) *Ibidem lib.* 1. *de J. B. & P. &c. Naturalis æquitatis &c.*

(3) *Rom. XIII.* 3.

(4) *Act. XXV.* 11.

(5) *Probato autem capitales pœnas post Christi*

Digitized by Google

Da ciò ben si osserva, che una tal pena è essa poggiata sul dritto di Natura; sul dritto delle Genti; sulle leggi positive divine.

Or si vegga, se poggia essa sulle leggi fondamentali dello Stato. I Sovrani sono eglino li Protettori, li Vindici della privata, e pubblica sicurezza. Se ciò si potesse negare; si negherebbe pure il vincolo della Società stessa, che in ciò acconsentì col Sovrano medesimo, quale fu per la pubblica, e privata vendetta a lui dato l'impero, e la podestà: cosicchè le publiche ingiurie si rimovessero col titolo di guerra, e le private colle pene adattate, e proporzionali ai delitti. Nello Stato adunque, ove il delitto meriti esso la capitale pena, quell'appunto, che la natura, il dritto delle Genti prescrive, acciò i proprj dritti si conservino o da noi stessi, o dai Principi, che di quelli ne sono i Protettori, se in tale stato si può la pena cambiare in altra, io non sò vederlo.

Potrebbesi o per grazia, o per utilità pubblica. Per cagion di grazia non è del mio istituto, giacchè di premj, e di pene ho inteso ragionare: veggasi se per utilità si potesse la pena di morte rimettere.

Grozio dimostra esser lecito *interdum veniam dare, & ante, & post legem positam*, e ciò nei casi, o che i fini delle pene non siano necessarj, come se il delitto a pochissimi fosse noto, o altri motivi per opposto vi concorrono, non meno utili, che necessarj; come in colui, che oppone alla colpa i meriti proprj, e de'

---

sti adventum recte exerceri, simul probatum arbitror bellum aliquod licite geri. Ibidem.

Digitized by Google

de'ſuoi Maggiori ; oppure i ſuddetti fini ſi poſſono per altra via ottenere, allora quando l'offenſore ſi è già *verbis emendatus*, *aut læſo ſatisfecit* (5). *Ma in peſſimi exempli ſceleribus pœna omnino eſt exigenda*, dic' egli ; *aut omnino non exigenda* ; *ſi bonum publicum omitti eam exigat*. Vuole, che con maggiore difficoltà ſi poſſa a ciò venire *poſt legem pœnalem*, perocchè l'autore della legge in certo modo è obbligato alle ſue leggi, in quanto ſi riguarda come parte della Città, non già in quanto che ſoſtiene la perſona, e l'autorità della Città ſteſſa ; poicchè, come tale, può egli togliere la legge interamente, dipendendo da lui non ſolo in origine, m' anche nella durata. Ma non deve però l'autor della Legge togliere la legge ſenza una probabile cagione ; altramente peccarebbe contro le regole della giuſtizia governatrice dello ſtato (1). Io non entro nella diſſertazione di quali leggi parlaſſe mai Grozio, che ſi poſſono togliere, come dipendenti dal Sovrano *& in origine, & in duratione* : Ma certamente non parlava egli di quelle leggi naturali, che ſono ed in origine, e nella loro durata le ſteſſe ſempre, e che lo ſtato Civile l'avrà adottate più come leggi fondamentali, che in altra forma. La Giuſtizia non è mai variabile. La volontà eterna di Dio, che a ciaſcuno ſiano ſalvi i ſuoi dritti, non è ſoggetta alla volontà degli Uomini : La ſteſſa eterna volontà, che *ita jus eſt*.

(1) *Ibidem* ; *Non debet tamen Legis Auctor legem tollere, niſi probabili de cauſa, peccaturus alioquin in regulas Juſtitiæ gubernatricis.*

Digitized by Google

eſt in alios, alla volontà degli Uomini non è ſoggetta, anzi gli Uomini di qualunque grado adorar la debbano: *omne imperium ſub imperio graviori eſt.*

Vuole il Grozio, che affin di liberarſi uno dalla pena della legge, vi debbono concorrere cauſe intrinſeche, ed eſtrinſeche. La cauſa intrinſeca è, ſe la pena non ſarà ingiuſta, ma dura però con paragonarſi al fatto. E l'eſtrinſeche cauſe le deduce da qualche merito, o da qualche commendevole coſa, o pure da una grande ſperanza per l'avvenire. Vaſquio però dice di eſſer la giuſta cauſa a diſpenſare la legge quella ſolamente, della quale conſultato il Legislatore averà riſpoſto, di eſſere fuori della ſua mente, che ſi oſſervi (1). Puffendorfio riduceſi a dire, che qualora la venia *maiorem, quam pœna, producere utilitatem ſit idonea*, abbia in tal caſo il ſuo luogo la remiſſion della pena.

Se per utilità pubblica ſi può accordare il perdono, quanto più ſi può eſſa pena cambiare? In tal caſo il negarlo, è contro ogni ſana ragione ma di propoſito alla pena di morte coſtituirne altra, non ſembra, che foſſe della giuſtizia, naturale, e poſitiva divina, ſtabilita sù de rei.

La ſervitù perpetua, dice il Marcheſe Beccaria potrebbe alla utilità di tal pena ſupplire. Io ſo che un tale ſiſtema è ora garentito dalla coſtituzione del Codice criminale della Toſcana, fatto da quel ſaviiſſimo Gran Duca Pietro Leopoldo: Con queſta ſi abboliſce la pena della morte, e ad eſſa ſi ſorrogano i lavori publici: Ma i mottivi particolari di quel Gran Principe ſi ricavano dalla ſteſſa Coſtituzione. Ei dice, che la

pe-

(1) *Puff. ibidem.*

Digitized by Google

de'ſuoi Maggiori ; oppure i ſuddetti fini ſi poſſono per altra via ottenere, allora quando l'offenſore ſi è già *verbis emendatus*, *aut læſo ſatisfecit* (5). *Ma in peſſimi exempli ſceleribus pœna omnino eſt exigenda*, dic' egli ; *aut omnino non exigenda ; ſi bonum publicum omitti eam exigat*. Vuole, che con maggiore difficoltà ſi poſſa a ciò venire *poſt legem pœnalem*, perocchè l'autore della legge in certo modo è obbligato alle ſue leggi, in quanto ſi riguarda come parte della Città, non già in quanto che ſoſtiene la perſona, e l'autorità della Città ſteſſa ; poicchè, come tale, può egli togliere la legge interamente, dipendendo da lui non ſolo in origine, m' anche nella durata. Ma non deve però l'autor della Legge togliere la legge ſenza una probabile cagione ; altramente peccarebbe contro le regole della giuſtizia governatrice dello ſtato (1). Io non entro nella diſſertazione di quali leggi parlaſſe mai Grozio, che ſi poſſono togliere, come dipendenti dal Sovrano *& in origine, & in duratione* : Ma certamente non parlava egli di quelle leggi naturali, che ſono ed in origine, e nella loro durata le ſteſſe ſempre, e che lo ſtato Civile l'avrà adottate più come leggi fondamentali, che in altra forma. La Giuſtizia non è mai variabile. La volontà eterna di Dio, che a ciaſcuno ſiano ſalvi i ſuoi dritti, non è ſoggetta alla volontà degli Uomini : La ſteſſa eterna volontà, che *ita jus eſt*

(1) *Ibidem* ; *Non debet tamen Legis Auctor legem tollere, niſi probabili de cauſa, peccaturus alioquin in regulas Juſtitiæ gubernatricis.*

Digitized by Google

eſt in alios, alla volontà degli Uomini non è ſoggetta, anzi gli Uomini di qualunque grado adorar la debbano: *omne imperium ſub imperio graviori eſt.*

Vuole il Grozio, che affin di liberarſi uno dalla pena della legge, vi debbono concorrere cauſe intrinſeche, ed eſtrinſeche. La cauſa intrinſeca è, ſe la pena non ſarà ingiuſta, ma dura però con paragonarſi al fatto. E l'eſtrinſeche cauſe le deduce da qualche merito, o da qualche commendevole coſa, o pure da una grande ſperanza per l'avvenire. Vaſquio però dice di eſſer la giuſta cauſa a diſpenſare la legge quella ſolamente, della quale conſultato il Legislatore averà riſpoſto, di eſſere fuori della ſua mente, che ſi oſſervi (1). Puffendorfio riduceſi a dire, che qualora la venia *maiorem, quam pœna, producere utilitatem ſit idonea*, abbia in tal caſo il ſuo luogo la remiſſion della pena.

Se per utilità pubblica ſi può accordare il perdono, quanto più ſi può eſſa pena cambiare? In tal caſo il negarlo, è contro ogni ſana ragione ma di propoſito alla pena di morte coſtituirne altra, non ſembra, che foſſe della giuſtizia, naturale, e poſitiva divina, ſtabilita sù de rei.

La ſervitù perpetua, dice il Marcheſe Beccaria potrebbe alla utilità di tal pena ſupplire. Io ſo che un tale ſiſtema è ora garentito dalla coſtituzione del Codice criminale della Toſcana, fatto da quel ſaviiſſimo Gran Duca Pietro Leopoldo: Con queſta ſi abboliſce la pena della morte, e ad eſſa ſi ſorrogano i lavori publici: Ma i mottivi particolari di quel Gran Principe ſi ricavano dalla ſteſſa Coſtituzione. Ei dice, che la

pe-

(1) *Puff. ibidem.*

Digitized by Google

pena ſudetta ſpecialmente non ſi trova adattata al dolce, e manſueto carattere della Nazione. In fatti nel §. CIV. figurandoſi Egli 'l caſo che i condannati ai lavori publici fuggiſſero, vuole che ſi cominci di nuovo la pena, e non ſupponendo che un Cittadino di ſi dolce, e manſueto carattere, fuggendo, abbia a commettere altr' omicidio, non parla affatto di tal caſo, quando all' incontro ſarebbe indulgenza pericoloſa, che ſimili rei, per quanti omicidj commetteſſero e prima, e dopo di eſſere condannati ai Lavori publici, non doveſſero temere di morte. Ma ritornando al Marcheſe Beccaria, vediamo ora de' ſuoi ragionamenti. Abbiamo oſſervato, che in due eſſi ſi riducono. Il compenſo alla ſocietà colle fatiche dell'uomo, ridotto in ſervitù. L' altro, che l'uomo, riflettendo, non iſceglierà la totale perdita della libertà, per quanto vantaggioſo ſia il delitto.

Ma quale ſarà mai coteſto compenſo, che la ſocietà potrà ricevere da un uomo degno di morte, con ridurſi 'n ſervitù? Sarà forſe coſtui un Generale di armate, il quale col ſuo valore, e colla ſua deſtrezza mette in ſicuro lo Stato, la Corona, il Principe? Un Conſigliere di Stato, che dai ſuoi Conſigli dipende la ſalute pubblica, la ſalvezza interna dello ſtato? Quando di tali perſonaggi ſi trattaſſe, non ſarebbe fuori di propoſito imitarſi l' eſempio de' Romani con Orazio, il quale, per altro nell' empito ſteſſo, che gli eccitarono gl' inſulti della Sorella, commiſe il delitto; ma diſpenſare alle leggi di ogni giuſtizia, alle leggi dello Stato per un uomo, che alla ſocietà potrebbe ſervire colle ſpalle, o colle mani materialmente, e che di queſti Lavoratori ne abbonda, io non sò vederlo, io non sò dirlo, ſe la voce della natura, che contro lui eſclama,

e la

Digitized by Google

e la voce della Società, che acconsentì con lui stesso alla pena, dalla natura stabilita, si possano in contemplazione de' suoi materiali lavori trascurare. Ad un liberatore della Padria, se la legge non comanda perdonarsi, essa però permette cedersi, e sarà un eroismo.

L' altro argomento esso la società discioglierebbe. Gli uomini a tutto si avezzano: si vede per esperienza. Si avezzerà alla morte il reo, e non si avezzerà alla fatica, dalla quale ritrae il sostentamento della vita, che ad altri toglie? Farà la morte un passaggiero, sebbene violento movimento nell'animo degli Spettatori, secondo lo stesso Beccaria; farà la continua servitù un continuo movimento agli occhi altrui: ma gli Uomini, che sanno avvezzarsi a tutto, guarderanno poi con indifferenza una tal servitù. Si avezzeranno i delinquenti a soffrire, e tal pena non si considererà sì terribile. Si avezzeranno gli spettatori, e niuna impressione loro recherà: ma la morte terribile nel momento, e nella idea, che si desterà, certamente, che più si sceglie la servitù, che la morte stessa: In quella vive, e sostieneſi; 'n questa finisce il reo, cui, non è da credere, che spaccia di vivere più, che di servire vivendo. Si atterrisce lo Spettatore, che guarda in quell' esempio il più orribile spettacolo: Dunque una servitù, sostituita alla morte meglio, che la morte stessa si sceglierebbe dal reo. Saran questi più tosto i ragionamenti del delinquente, che altri. *Sono io un ozioso: sono io un uomo, cui non la fatica, ma la roba altrui mi diletta: son io un intraprendente: posso io occultare i miei reati; posso celarmi agli occhi del Magistrato. Vivere soggetto alle leggi, ai Magistrati è servitù: la società mi è un peso, mi è un freno: mi contento vivere libero, e*

coi

coi frutti del mio coraggio: voci inutili siano per me Legge, Natura, Sovrano, Magistrato. Per vivere debbo travagliare: sia preda delle mie mani l'altrui avere, l'altrui sostanze: se alle mie rapine resiste, sia preda del mio furore, ne farò un massacro. Qual sarà la mia pena? Un servire perpetuo alla Società? Servo ancora per vivere, e non ho contentato le mie licenziose brame: veggo il mio nemico insultarmi, trionfare di me? Io sazio le mie brame, io distruggerò il mio nemico, io mi coprirò delle sue sostanze: sarò preso: vivrò, e mi sosterrà la società stessa per servirla, giacchè vuol che serva.

Ma non si può dire certamente, che tali pur siano i ragionamenti di quell'altro, il quale al suo *aspetto* si vedesse pronta la pena di morte. *Userò violenza: assassinerò: distruggerò il mio rivale*: dirà egli; *l'accortezza del magistrato non farà, che io scappi dalle sue forze: ecco pronto il gastigo; ecco la forca; ecco la mannaja, ove io sparsi 'l sangue altrui. Qual sarà il vantaggio del mio delitto, se brevi potranno essere i miei giorni, e se debbo sopravvivere, che pochi giorni per lasciar la mia vita con orroroso infame esempio?*

Un sì salutare orrore arresta, credo io bene, il Cittadino dal suo disegno, da cui non l'arresterà una servitù, che vivendo esercita, e che l'Uomo esercita pure senza delitti.

Pare dunque, che alla pena di morte non possa esservi altro più utile compenso, e che nei casi a potersi dispensare, vi debbano concorrere quelle circostanze, che fanno particolare il perdono, ed ove però non abbia luogo un concertato disegno sul pretesto del merito, del grande della sua carica, utile per quanto possa essere al-

Digitized by Google

allo Stato ; al quale importar debbe più tosto rimpiazzare i buoni , che conservare i cattivi, e disturbatori de' dritti altrui.

CAP. VII.

Giudici delle pene.

LA società ha due basi : Premii ; e Pene : Gli uomini debbono rispettar le leggi, debbano osservarle ; ma il loro rispetto , la loro osservanza , la loro fedeltà debbono pure renderli meritevoli nella società medesima : Le pene sono il freno , onde il Cittadino rispetta i Dritti e del Sovrano, e del Concittadino . Da esse dipende la sicurezza interna dello Stato . Si esercita per esse un dritto il più geloso sulla vita , sull' onore , sulla libertà dei Cittadini.

L'ogetto delle pene riguarda la pubblica utilità ancora . I Sovrani , destinati da Dio al governo dei Popoli , debbono essere in tal dritto i più gelosi , li più accorti ; poichè della vita , e dell' onore dei loro sudditi debbono essere le più principali cure che gli occupino . Essercitano eglino una tal Giurisdizione per gli loro Ministri : Giurisdizione questa , che l' è inseparabile dalla Corona , che n' è la prima sua preziosa gemma , che costituisce il Principale Scopo, poichè alla sicurezza pubblica riguarda . Romolo, dopo stabiliti quegli onori , e quelle distinzioni , che a ciascuno stato erano convenevoli , assegnò in primo luogo a se stesso la sopraintendenza , prese il titolo di conservatore delle leggi , e delle costumanze della Patria ; riserbandosi , 'nsieme il Giudizio delle cause di maggior rilievo in materia Criminale , e rimettendo le altre di minor

con

Digitized by Google

conſeguenza al Giudizio del Senato (1). Se di tanto peſo la è una tal Giuriſdizione; i Miniſtri di eſſa quali mai dovrebbono eſſere? Se la prima facoltà legislativa eſſi eſſercitar debbono, ſe la principal cura de Sovrani hanno in mano; ſe la prima inſeparabile regalia adoprano, eglino li ſommi, li maſſimi Miniſtri debbono eſſere. Potrà maggior coſa della vita, e dell' onore riputarſi? Potrà maggiore Giuriſdizione di queſta eſeguirſi?

Il lodato Conſiglier de Mattei nel detto Paradoſſo con troppo ſaviezza ei dice, che il Tribunale Criminale dovrebb' eſſere il più nobile, a cui ſi aſcendeſſe in premio, come all' ultimo grado della Magiſtratura (2). Ma preſſo di noi ſembra che ſi faccia più conto aſſai della robba, che dell'onore, della libertà, della vita.

Quando la G. C. giudicava di tutte le cauſe, che oggi ſono dipartite in altri Tribunali del S. C., e della Regia Camera, e del Commercio, il renderſi queſti Tribunali illuſtri cotanto per le perſone, che li compongono, e per li ſudditi, e per gli onori, fu certamente coſa convenientiſſima, trattandoſi 'n eſſi di cauſe maſſime nell'intereſſe o dei particolari, o delle Univerſità, o del Fiſco, o dei Foraſtieri: Ma qual più maſſima cauſa ſarà di quella della vita, e dell' onore di ciaſcuno Cittadino; ſulle quali baſi lo Stato ſi poggia, il Trono ſteſſo, che la ſicurezza dei Cittadini porta ſeco? Agli onori dunque, ſe all' importanza non ſono inferiori, non dovrebbono eſſere da meno, quando l'eſerci-

(1) *Tollin. tom.* 1. *iſtit. Rom. art.* 1. *pag.* 63.
(2) *P.* 50. §. XXIX.

Digitized by Google

cizio della loro Giurisdizione è massimo, è rispettabilissimo, è sommo. Ma il bisogno, che ne hanno eglino dell' opera loro, fa sì che non si potranno mai togliere l' inconvenienti, che son massimi ancora; li quali, nascono dal dover loro sistemare il fatto persone, le quali possono essere quasi della stessa importanza, ma sono di meno senza paragone. Sul fatto da costoro sistemato hanno eglino a decidere della vita: E chi son mai i Compilatori del fatto? Chi sono gli struttori del Processo? Gente povera, gente forse la meno della Società, gente senza soldo, gente senza gli studj necessarj: cosa da costoro sperar si può? Debbono all'incontro vivere costoro; hanno eziandio i loro bisogni; si assumono al travaglio, che si pretende da loro; cosa dunque faran per vivere col travaglio stesso, che legittimamente non li compensa? Lo stato di cotestе persone si lagna, e le crede manchevoli, arbitrando nel fatto. Sa, che debbono vivere; sa che nulla esiggon di soldo: sa che intanto si vive, e si manca: soffre tuttavolta. Ei pare, che ci sia una certa contradizione sull' importanza di tanto affare, ed un tacito consenso sul difetto stesso, che speriamo non dimeno dall' ottima cura del nostro Sovrano, e dei suoi più zelanti, e savj Ministri, a doversi un tempo riparare degnamente colla scelta di persone bene istituite, e di costume.

CAP. Ult.

Processo.

DI due massimi difetti, par che il Processo penale abbondi. L'uno è intorno la prova indiziaria; e l' altro riguarda la maniera di pro-

procederſi *ad modum belli*. Niuno ſi potrebbe condannare a morte colla prova indiziaria. Io intendo della indubitata indiziaria, che i noſtri Criminaliſti l' anno di tanto peſo, conchè ſupporre il contrario non ſi poſſa affatto.

La Legge degl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodoſio gli fa credere, che cogl'indizj indubitati alla prova, e più chiari della luce del giorno, ſi poſſa condannare il reo (1). Il Gotofredo a queſta legge egli con altre leggi ſpiega quali poſſano eſſere tal' indizj. *Certa*, ſcrive egli, per la legge 19. *D. de rei vindicatione. Jura prodita per la l.* 15. *D. de Jure dotium. Apertiſſima rerum argumenta per la l.* 3. §. 3. *D. de ſuſpect. Tut. Evidentia per la l.* 34. *Inſt. ad L. Juliam de Adult. Liquida per la* 2. *Inſt. de in litem jurando. Evidentiſſimæ per la l.* 34. §. 3. *D. de leg. Liquidæ, & manifeſtæ probationes per la l.* 14. *in fin. Inſ. de contrahenda ſtipulatione: manifeſſimæ orationes per l.* 17. *in fine D. de manumiſſis teſtamento.* Con tutti codeſti eſempli ſi è pure nella miſſima oſcurità.

Anton Mattei divide l' argomento in neceſſario, e contigente. Dal primo ne viene una conſeguenza neceſſaria, dic' egli (2): Dall' altro ſarà probabile. Alla prima claſſe riduce l' evidenza di fatto, di cui non può dubitarſi; come appunto d' avere la donna, che partorì, giaciuto coll' uomo. Con indizj di queſta fatta ben sì può dire, che il Giudice condannerà ſulla certezza: Ma l' uomo, con cui è giaciuta la donna, dov' è?

Ei

(1) *Cod. Tit. de prob. L. ult.*
(2) *Lib. XLVIII. Dig. Tit. XV. Cap. VI.*

Digitized by Google

Ei poi ſoſtiene, che dal concorſo de' contingent' indizj ne riſulta la prova indubitata, che ſi cerca per la condanna alla pena ordinaria. Ed in fatti, ſiccome il Duareno (1) quella prima ſorta d' indizj li chiama egli pruova diretta, neceſſaria, che non ammette controverſia, che non poſſono appartenerſi ai precetti dell' arte, che ſono di un ſegno indiſſolubile, così ſoſtiene il medeſimo, che la ſudetta legge vi parla degl' indizj probabili, e non neceſſarj, il concorſo de' quali fa, che divengono indubitati, e certiſſimi.

Si sforzino a loro talento ſi bravi Uomini, a definire gl' indizj 'ndubitati, eſſo è pericoloſiſſimo il loro ſiſtema, l' è pieno d' incertezza. In natura ripugna, che cento zeri faccino coſa: che cento linee faccino una ſola ſuperficie: Nel ſiſtema morale poi tutt' altro ſi penſa.

La natura de' contingenti non laſcia mai di eſſer tale. Si uniſcan mille contingenti, un ſolo che non combina, tutto il loro concorſo è un falſo pogio. La forza del loro eſſere naſce e dai gradi della ragione calcolatrice, e dai gradi de' poſſibili, e dai gradi degli ſteſſi contigenti. Vediamo, che gli Uomini sù di un contingente diverſiſſimamente diſcorrono, e diverſiſſime ſono le loro conſeguenze. Un contingente contiene alle volte, anzi mai ſempre, mille altri gradi di poſſibilità, e pure tutti non ſi poſſono conoſcere in un punto. Uno ſteſſo contingente contiene in ſe una infinità di gradi, li quali non imprimono egualmente.

Tanti funeſtiſſimi eſſempli dimoſtrano la veracità di queſto aſſunto, e dovrebbono far tremare i Giudici, quando ſono a giudicare sù di un tal proceſſo. La debolezza de' raziocinj uma-

(1) *Tom. 3. Tit. de Prob.*

Digitized by Google

ni in queſti caſi à permeſſo la providenza con troppo lacrimevoli eventi correggerſi. Se ſi ſorprendeſſe a canto il ferito a morte Uomo col cortello inſanguinato in mano, pallido, tremante, inquieto: Se altri non ſi ſcopriſſe il reo: Se la veſte di coſtui foſſe pure intriſa di ſangue: Se un tempo fu tra coſtoro un qualche diſgusto; chi non giudicarebbe reo queſto infelice? E pure la conſeguenza di eſſere coſtui 'l reo non è neceſſaria a ſegno, che eſclude la poſſibilità di potere eſſere altro il facinoroſo. Se aſſaſſinata ſi trova la padrona, ed il domeſtico fu colla padrona ſino all' ultima ora, ed il domeſtico avea le chiavi della ſtanza del letto della padrona, e preſſo di lui anche del denaro ſubito ſi rinvenne; che ſi direbbe di sì infelice domeſtico? Più contingenti di queſti a convincerlo, a farlo condannare al ſupplizio? E pure molti ſimili a coſtoro ſono ſtati condannati innocenti! Le Brun, più gravato di queſt' indizj, fu arrotato egli, e Perry aſſaſſinato avea la padrona Madama Mazel (1). Fu Ajace nel boſco ritrovato col cortello in mano intriſo di ſangue del ſuo amico cui eſtratto l' avea dalla ferita; L' uccisore fuggito ſi era; fu egli creduto il reo, con manifeſtiſſime conjetture, ed innocente lo era. In caſa di un Curato, il più eſſemplare, e giuſto, ſi rinvenne il ferro omicida, intriſo di ſangue tra la ſua veſte avvolto: uno ſcellerato lo denuncia per reo di quel delitto, ch'egli ſteſſo avea commeſſo. Tutti i contingenti combinano contro al Curato innocente: Il ferro omicida, uniforme alle ferite, ed intriſa di ſangue la ſua veſte, ove il coltello ſi avvolſe dallo ſteſſo

(1) *Cauſe celebri di Pitaval Tom. III. Innocente condannato per indizj.*

Digitized by Google

ſo ſcellerato denunciante ; un teſtimonio , che depoſe di viſo, cioè il reo ſteſſo, che teſtimonio ſi fece : pure l'innocente Curato , per indizj legato ad un palo , e condotto alla pira , finì di vivere brugiato (1) .

Ma a che andarſi 'n traccia di eſſempli remoti! Quanti preſſo di noi bene ſpeſſo ne ſon ſucceduti ? Or qual Giudice coragioſamente crederà di non poter' errare in tali contingenti ? Qual Giudice di ſana religione , ed integrità non debb' egli temere di errare ? Il pio, e giuſto Monarca delle Spagne Carlo III , Auguſto Padre del noſtro Principe , che Dio ſempre feliciti , preſcriſſe , che poteano i Giudici cogl' indicj 'ndubitati condannare a morte: ma queſto comando non è lo ſteſſo , che ſignificar loro , che in quanto a ſe , non ſi volea ciò , ſe al loro arbitrio il rimiſe ? Oh quanto meglio eſſere in tali caſi pietoſi più del dovere , che uſare di quell' arbitrio, non inteſo dalla legge , ed abborrito dalla ſana ragione , vacillante in tal' incontri ?

L' altro abbuſo ſi è eſſo il procedimento *ad modum Belli* . La guerra nelle perfetta calma ; Coſa vuol dire queſta ſi ſtrana ingerenza ! Il Giudice dee in tali affari giudicare il più poſato, il più lento, il più placido, ed egli dovrà tutto a guerra compire ? Pericoloſiſſimo procedere in vero! La guerra non ammette del tempo , perch' è d' uopo alle volte approfittare della coſternazione del nemico , è d' uopo a non dagli tempo, inſeguirlo, confonderlo . La forza , ſe creſce in violenza , ſe ſi avanza , ſe ſi accelera non è difetto ; anzi gioverà : e pure alle volte ſenza il conſiglio cadrà da ſe . *Vis conſilii expers mole*

(1) *Lo ſteſſo Pitaval Tom.* 3. *Innocente condannato per indizj* .

Digitized by Google

le ruit ſua. Nei giudizj nè violenza, nè forza accelerar ſi debbe. La ragione, che domina, il di lei 'mpero tutto con placidezza amminiſtra. Che utilità ſarà al buon governo, che ciò che ſi dovrà fare in modo di guerra in un giorno, ſi poſſa in più giorni eſſeguire? E non è così operando violentare i ſentimenti de' Giudici, metterli 'n tortura, ed affrettarli? E non è lo ſteſſo, che debellare ogni ſeria rifleſſione, la quale non ſi ſa trovare nella fretta, nella violenza delle idee ſteſſe, e de' Giudici, e de' Defenſori? La ſolleciteza è neceſſaria nelle cauſe. Giova infintamente la pronteza della pena; ma ciò non può negarſi, che ſi otterrà pure ſenza il procedimento *ad modum Belli*.

In affari così irretrattabili, che ſono di vita, ogni attenzione è ſempre inſufficiente: Ma ogni attenzione un tal procedimento bandiſce. L'affare della vita dell'Uomo è il più importante, il più ſerio, il più gravoſo di ogni altro: Non ſi è veduto mai 'n affari civili toglierſi ogni ſorta di rimedio legale: Tutto in queſti ſi pondera, e ſi riſamina: ſi ammettono le appellazioni, le riclamazioni, le reſtituzioni *in integrum*: Ma in un'affare, in cui non di robba, e non di coſa, che può avere compenſo, i Giudici, rimoſſa ogni appellazione, nella fretta, che ſomminiſtra un procedimento tutto contrario alla ragione, condannano, ed eſſeguiſcono.

La facinoroſità del fatto eſiggerà ben tal volta sì eſſemplare procedimento; ma da eſſo più che atterrirſi, gli altri ne rilevano il poco conto, che ſi fa nel giudicar della vita, e ciò molto più può renderli facili all'ira. La ſerietà, la graveza, il moderato tempo nel decidere delle coſe inſinua il maſſimo terrore. La maſſima ſolleci-

Digitized by Google

citeza indica tutto l'opposto, sebene basta per dell' esecuzione spaventi.

Codesti due difetti sotto un Governo così felice, e regolato quasi divinamente, per la prudenza, e savieza ancora de' scelti suoi Ministri, si spera dalla Clemenza del Principe doversi moderare. La pena dee esser certa, ed il delinquente, cui s' infligge, dee essere più della pena stessa sicuro, e certo: Il Giudizio, che lo condanna, dee imitare quello di Dio medesimo, cui Precitanza non affretta, ed è più terribile.

FINE.

Digitized by Google

Errata		Corrige.
Perſpriace	pag. 7	Perſpicace
Propoſti	9	Poſpoſti
Offeſſo	24	Offeſo
Spiegaſi	32	Spiega
Effercità	33	Effercita
chiaſcuno	54	ciaſcuno
libertà	36	libertà
vindichi	87	vendichi
vindicativo	39	vendicativo
vindicatori	39	vendicatori
vindicativa	44	vendicativa
lontanàaza	47	lonrananza
tutto	48	tutto
Giudlce	50	Giudice
volontariò	50	volontario
vindicata	51	vendicata
atterriſee	51	atterriſce
reſponſabile	55	riſponſabile
opes poſſent	55	*ope poſſent*

XVIII
c
38

ANT 131[illegible]

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

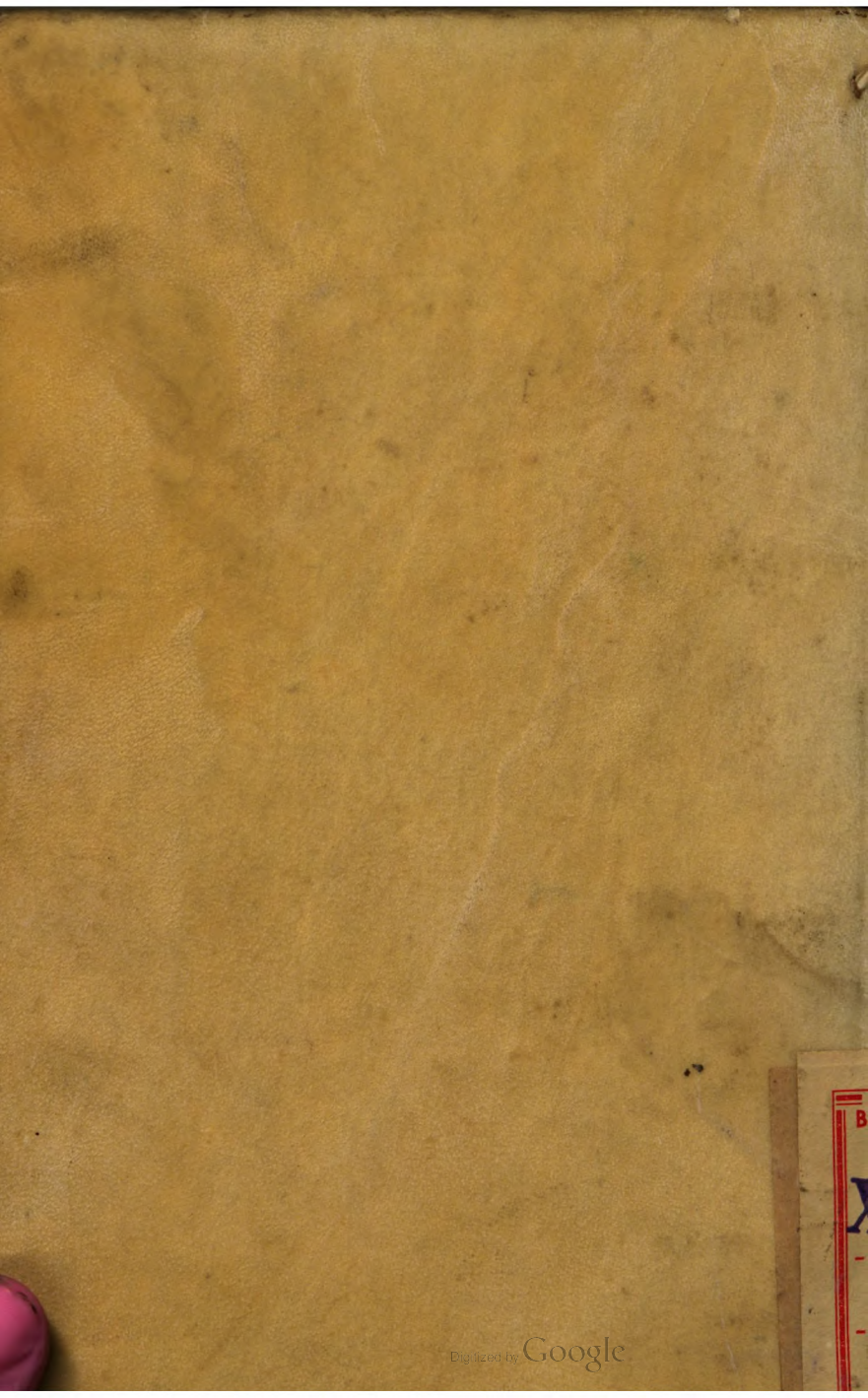
Digitized by Google